Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 120° — Numero 348**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 22 dicembre 1979** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Comunicato. Pag. 10419

LEGGI E DECRETI

1978

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 1978, n. **1118**.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di lettere e filosofia dell'Università della Calabria alla stessa facoltà dell'Università di Napoli . . Pag. 10419

1979

LEGGE 18 dicembre 1979, n. **632**.

Aumento dell'indennità per amministratori e consiglieri di comuni e province . . . . Pag. 10420

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1979, n. **633**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste . . . . Pag. 10420

Avviso di rettifica (Decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624). Pag. 10422

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Rodofan » fiale 10 × 5 cc e della relativa serie fiale 5 × 10 cc, della ditta I.L.F.A., in Milano. (Decreto di revoca n. 5779/R). Pag. 10422

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Tonsilene », nella preparazione 4 supposte da g 2,5 nonchè della relativa serie pediatrica e 4 supposte da g 1,5, della ditta Montefarmaco, in Milano. (Decreto di revoca n. 5800/R). Pag. 10422

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Bi-Jorgan » scatola 10 fiale da cc 2 primo grado e scatola 10 fiale da 2 cc secondo grado, della ditta Promed farmaceutici, in Milano, e poi ceduta alla ditta Istituto biochimico farmaceutico di I. Savino & C. S.a.s., in Legnano. (Decreto di revoca n. 5801/R) . . . . Pag. 10423

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1979.

Individuazione dei capitali di spesa di investimento del bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno finanziario 1979 per i quali si stabilisce la quota di riserva da destinare agli investimenti nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 . . . . Pag. 10423

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1979.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Merak di Terni, ex Montefibre, stabilimento di Terni . . . . Pag. 10425

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ettore Calabrese - Trasporti internazionali, in Napoli . . . . Pag. 10426

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1979.
Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meriplastica, in liquidazione, stabilimento di Volla . . . . Pag. 10426

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1979.
Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dal Cotonificio Manconi & Tedeschi S.p.a., in liquidazione, in Caserta . . . . Pag. 10426

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1979.
Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Secmu, in Ponte dell'Olio . . . . Pag. 10427

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1979.
Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore della meccanica navale operanti in provincia di Napoli . . . . Pag. 10427

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1979.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Leeds & Northrup italiana, in Milano, stabilimento in Paderno Dugnano . . . . Pag. 10427

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1979.
Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pandosia, con sede e stabilimento in Castrovillari e uffici a Milano . . . . Pag. 10428

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1979.
Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali del settore pastaio e molitorio operanti in provincia di Sassari . . . . Pag. 10428

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1979.
Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente del Comitato olimpico nazionale italiano Pag. 10429

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1979.
Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Canfilfratta, in Napoli, stabilimento di Marcianise . . . . Pag. 10429

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1979.
Dimissioni di un revisore ufficiale dei conti Pag. 10429

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1979.
Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica meridionale, in Tito Pag. 10429

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1979.
Istituzione della marca per il pagamento delle tasse sulle concessioni governative, atti amministrativi, del valore da L. 7.500 e determinazione della forma e delle caratteristiche tecniche . . . . Pag. 10430

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1979.
Approvazione del modello di certificato per l'attestazione da parte delle direzioni provinciali del tesoro dell'ammontare dei trattamenti pensionistici corrisposti dalle direzioni medesime nell'anno 1979, nonchè delle ritenute d'acconto operate . . . . Pag. 10430

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1979.
Caratteristiche tecniche delle marche di concessioni governative per il pagamento della tassa annuale sulle patenti di guida di veicoli a motore, di motoscafi e di imbarcazioni a motore per l'anno 1980 . . . . Pag. 10432

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1979.
Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati dalle aziende industriali del settore carpenteria metallica pesante operanti in provincia di Lucca . . . . Pag. 10432

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1979.
Seconda applicazione delle disposizioni di sanatoria di cui all'art. 10 della legge 18 ottobre 1978, n. 625, sul contingente, per l'anno 1978, delle autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi . . . . Pag. 10432

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Entrata in vigore degli accordi relativi all'accessione di Papua Nuova Guinea, della Repubblica del Capo Verde e della Repubblica democratica di São Tomé e Principe alla convenzione ACP-CEE di Lomé e dell'accordo che modifica l'accordo interno dell'11 luglio 1975 relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità, firmati a Bruxelles il 28 marzo 1977 . . . . Pag. 10434

Ministero dei lavori pubblici:

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Bassano del Grappa . . Pag. 10434

Coefficiente di rivalutazione dei prezzi per il secondo semestre 1977, il primo semestre 1978 e il secondo semestre 1978, ai fini dell'aggiornamento degli importi ammessi a contributo in dipendenza del terremoto dell'agosto 1962 nei casi previsti dall'art. 9 della legge 26 maggio 1975, n. 183. Pag. 10434

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 10435

Ministero della sanità: Modificazioni alle etichette dell'acqua minerale « Sorgente Lavagello » di Castelletto d'Orba . . . . Pag. 10436

Ministero della pubblica istruzione: Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare una donazione Pag. 10436

Ministero del bilancio e della programmazione economica - Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale:

Deliberazione 5 dicembre 1979. Individuazione delle aree insufficientemente sviluppate del Centro-nord ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 . . . . Pag. 10436

Deliberazione 5 dicembre 1979. Direttive di applicazione degli articoli 3-bis e 3-ter della legge 25 marzo 1979, n. 91. Pag. 10436

Regione Lombardia: Approvazione dei piani di zona dei comuni di Comun Nuovo e Garlasco . . . Pag. 10437

CONCORSI ED ESAMI

Senato della Repubblica: Prova selettiva per l'individuazione di cinquanta candidati da ammettere ad un corso di stenografia parlamentare per la preparazione ad un concorso a segretario parlamentare stenografo. Pag. 10437

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Concorso, per titoli, a trentuno posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Caserta . . . . Pag. 10439

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Concorso, per esami, ad un posto di esecutivo tecnico in prova del personale non statale da destinarsi al reparto motori CFR, riservato a candidati in possesso del diploma di qualifica di disegnatore meccanico o elettromeccanico rilasciato da un istituto professionale di Stato o legalmente riconosciuto, presso la stazione sperimentale per i combustibili in San Donato Milanese . . Pag. 10442

Concorso, per esami, ad un posto di esecutivo tecnico in prova del personale non statale da destinarsi in officina, riservato a candidati in possesso del diploma di qualifica di disegnatore meccanico o elettromeccanico rilasciato da un istituto professionale di Stato o legalmente riconosciuto, presso la stazione sperimentale per i combustibili in San Donato Milanese . . . . Pag. 10442

Ministero delle finanze: Indicazione dei nuovi locali per lo svolgimento della prova scritta, nella sede di Roma, del concorso, per esami, a centoundici posti di ufficiale in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale tecnico degli U.T.I.F. . . . . Pag. 10442

Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Istituto nazionale della previdenza sociale: Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a trentotto posti di operatore tecnico (ruolo tecnico) . Pag. 10442

Ministero della sanità:

Integrazione della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di neurologia, sessione anno 1975. Pag. 10442

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di urologia pediatrica, sessione anno 1977 . . . . Pag. 10443

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina nucleare, sessione anno 1977 . . . . . . Pag. 10443

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, sessione anno 1977. Pag. 10443

Ospedale « S. Spirito » di Bra: Concorso a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 10443

Ospedale oftalmico di Roma: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 10443

Ospedale « M. Ascoli e S. Tomaselli » di Catania: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . Pag. 10444

Ospedale « S. Francesco » di Nuoro: Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di ortopedia e traumatologia Pag. 10444

Ospedali unificati di Montegiorgio e Falerone: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia e terapia fisica . . . . Pag. 10444

Ospedale di Gubbio: Concorso ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale . . . . Pag. 10444

Ospedale « S. Andrea » di Massa Marittima: Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione. Pag. 10444

Ospedale di Legnago: Concorso ad un posto di aiuto del servizio di centro trasfusionale . . . . . . Pag. 10444

Ospedale « C. Belli » di Macerata Feltria: Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia Pag. 10444

Ospedali « Card. Ascalesi e S. Gennaro » di Napoli: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . Pag. 10445

Ospedale di Alghero: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 10445

Ospedale civile « G. Compagna » di Corigliano Calabro: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario radiologo . . . . Pag. 10445

Istituto neurologico « C. Besta » di Milano: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 10445

Ospedale « Consorziale » di Bari: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 10445

Ospedale « Principessa di Piemonte » di Taurianova: Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 10445

REGIONI

Regione Puglia

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1979, n. **66.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 6 del 12 febbraio 1979 in materia di edificabilità dei suoli. Pag. 10446

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979 l'incarico affidato al Presidente del Consiglio dei Ministri on. avv. prof. Francesco Cossiga di reggere *ad interim* il Ministero degli affari esteri ha avuto termine a decorrere dal 20 dicembre 1979.

(11277)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 1978, n. **1118.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di lettere e filosofia dell'Università della Calabria alla stessa facoltà dell'Università di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1973, n. 251, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di storia dell'arte medioevale e moderna della facoltà di lettere e filosofia dell'Università della Calabria;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Napoli, adottata il 24 gennaio 1978, con cui si propone che il posto di cui sopra venga assegnato alla seconda cattedra di storia dell'arte medioevale e moderna della stessa facoltà, al fine di consentire alla titolare del posto dott.ssa Rosanna Cioffi Martinelli di proseguire nelle ricerche sull'Ottocento napoletano nell'ambito universitario di Napoli;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di lettere e filosofia dell'Università della Calabria, adottata il 14 aprile 1978, che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla seconda cattedra di storia dell'arte medioevale e moderna della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Napoli, tenuto conto dell'interesse scientifico che rivestono le ricerche cui la dott.ssa Cioffi Martinelli è assegnata;

Visto il consenso della dott.ssa Cioffi Martinelli, attuale titolare del posto ad essere assegnata alla seconda cattedra di storia dell'arte medioevale e moderna della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Napoli;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di storia dell'arte medioevale e moderna della facoltà di lettere e filosofia dell'Università della Calabria con il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1973, n. 251, è attribuito, unitamente alla titolare dott.ssa Rosanna Cioffi Martinelli, alla seconda cattedra omonima della stessa facoltà dell'Università di Napoli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1979
Registro n: 96 *Istruzione, foglio n.* 178

LEGGE 18 dicembre 1979, n. **632**.
Aumento dell'indennità per amministratori e consiglieri di comuni e province.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° febbraio 1979 i limiti indicati negli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 26 aprile 1974, n. 169, entro i quali i consigli comunali e provinciali fissano le indennità in essi previste, sono aumentati nella misura del 100 per cento.

In egual misura e con la stessa decorrenza sono aumentati i limiti entro i quali sono corrisposte le indennità di presenza previste dai successivi articoli 5 e 6 della legge sopracitata.

Art. 2.

L'indennità di presenza prevista dagli articoli 5 e 6 della legge 26 aprile 1974, n. 169, ed aumentata ai sensi del precedente articolo, spetta, a decorrere dal 1° febbraio 1979, alle condizioni indicate negli stessi articoli:

1) ai consiglieri comunali e provinciali per la effettiva partecipazione alle riunioni delle commissioni consiliari formalmente istituite dai rispettivi consigli e convocate nei comuni con popolazione superiore ai 30 mila abitanti e nelle province;

2) agli assessori comunali, escluso l'assessore anziano o delegato al quale sia stata attribuita l'indennità mensile prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 2 della legge 26 aprile 1974, n. 169, nei comuni che, non essendo capoluoghi di provincia, hanno una popolazione non superiore ai 30.000 abitanti, per l'effettiva partecipazione alle riunioni della giunta comunale formalmente convocate;

3) ai consiglieri circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore ai 100 mila abitanti, ovvero capoluoghi di provincia, per l'effettiva partecipazione alle riunioni dei consigli circoscrizionali formalmente convocate, in misura non superiore al 50 per cento di quella attribuita ai consiglieri del comune di cui fa parte la circoscrizione.

Art. 3.

Ai presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore ai 100 mila abitanti o capoluoghi di provincia e, in ogni caso, di quelli cui siano state conferite funzioni deliberative, è attribuita una indennità non superiore all'80 per cento di quella spettante agli assessori del comune di cui fa parte la circoscrizione.

Art. 4.

Alle competenze determinate ai sensi della presente legge si applica lo stesso trattamento fiscale previsto per le indennità di carica di cui alla legge 26 aprile 1974, n. 169.

Art. 5.

I consigli comunali e provinciali hanno facoltà di adottare le deliberazioni per l'attuazione delle precedenti norme per l'anno 1979 entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Le variazioni di bilancio per l'anno 1979, ai fini di prevedere la maggiore spesa determinata dall'applicazione della presente legge, devono essere effettuate rispettando i limiti previsti dall'articolo 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1979

PERTINI

COSSIGA — ROGNONI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1979, n. **633**.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Trieste e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

« La scuola di specializzazione in ematologia generale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1978, n. 946, muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio) ».

Art. 2.

Dopo l'art. 171, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in ortognatodonzia.

Scuola di specializzazione in ortognatodonzia

Art. 172. — La scuola di specializzazione in ortognatodonzia ha sede presso l'istituto di clinica odontoiatrica e stomatologica dell'Università degli studi di Trieste.

La durata del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in ortognatodonzia è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Il numero degli iscritti, distribuiti nei tre anni di corso, è di diciotto (sei per anno di corso).

Art. 173. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1) embriologia e anatomia dell'apparato stomatognatico;
2) fisiologia dell'apparato stomatognatico;
3) farmacologia clinica;
4) patologia odontostomatologica;
5) chirurgia odontostomatologica;
6) odontoiatria conservativa;
7) radiologia odontostomatologica;
8) stomatologia preventiva;
9) ortognatodonzia;
10) odontotecnica;
11) semeiotica ortognatodontica;
12) cefalometria clinica;
13) pedodonzia;
14) metallurgia e merceologia in ortognatodonzia;
15) pediatria auxologica applicata;
16) parodontologia;
17) chirurgia ortognatodontica;
18) genetica applicata;
19) statistica applicata alla ricerca scientifica;
20) medicina legale e delle assicurazioni in odontostomatologia;

esercitazioni cliniche, di laboratorio e di cefalometria.

La didattica del primo anno di corso è particolarmente dedicata alla preparazione stomatologica di base, essenziale alla formazione dello specialista in ortognatodonzia.

Suddivisione delle materie di insegnamento dei tre anni di corso:

1° *Anno*:

1) embriologia e anatomia dell'apparato stomatognatico;
2) fisiologia dell'apparato stomatognatico (1° anno biennale);
3) farmacologia clinica;
4) patologia odontostomatologica;
5) chirurgia odontostomatologica;
6) odontoiatria conservativa;
7) radiologia odontostomatologica;
8) stomatologia preventiva;
9) ortognatodonzia (1° anno triennale);
10) odontotecnica;

esercitazioni cliniche;
esercitazioni di laboratorio.

2° *Anno*:

1) fisiologia dell'apparato stomatognatico (2° anno biennale);
2) semeiotica ortognatodontica;
3) ortognatodonzia (2° anno triennale);
4) cefalometria clinica (1° anno biennale);
5) pedodonzia;
6) metallurgia e merceologia in ortognatodonzia;
7) pediatria auxologica applicata;
8) parodontologia;

esercitazioni cliniche;
esercitazioni di laboratorio.

3° *Anno*:

1) ortognatodonzia (3° anno triennale);
2) cefalometria clinica (2° anno biennale);
3) chirurgia ortognatodontica;
4) genetica applicata;
5) statistica applicata alla ricerca scientifica;
6) medicina legale e delle assicurazioni in odontostomatologia;

esercitazioni cliniche;
esercitazioni di laboratorio;
esercitazioni di cefalometria clinica.

Ogni iscritto deve provvedere al corredo personale di strumenti.

I corsi sono integrati da seminari su argomenti di interesse interdisciplinare.

Art. 174. — Al termine di ciascun anno di corso gli allievi devono sostenere un esame di profitto teorico e pratico sulle materie che sono state oggetto di insegnamenti dinanzi ad una apposita commissione di almeno tre membri e presieduta dal direttore della scuola.

Per il conseguimento del diploma di specialista in ortognatodonzia l'allievo deve sostenere, dinanzi ad una apposita commissione di sette membri e presieduta dal direttore della scuola, la discussione di una tesi scritta.

Le tasse, soprattasse e contributi della scuola di specializzazione in ortognatodonzia sono così fissati:

	1° anno	Anni successivi
tassa di immatricolazione	5.000	—
costo libretto d'iscrizione	1.500	—
tassa annuale d'iscrizione	300.000	300.000
soprattassa esami di profitto	7.000	7.000
contributo opere sportive ed assistenziali	1.000	1.000
contributo di biblioteca	10.000	10.000
contributo clinica e laboratorio	48.000	48.000
prestazioni di segreteria	4.000	4.000
contributo di riscaldamento	3.000	3.000
tassa di diploma	—	6.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1979
Registro n. 96 *Istruzione, foglio n.* 187

AVVISO DI RETTIFICA
(Decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624)

Nel decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624, recante norme in materia di servizi dell'impiego, di mobilità dei lavoratori e di integrazione salariale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 341 del 15 dicembre 1979, sono apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 24, primo comma, dove è scritto: «... di cui al precedente art. *18* ...», leggasi: «... di cui al precedente art. *19* ...»;

all'art. 28, ultimo comma, dove è scritto: «... dalla *data del* presente decreto ...», leggasi: «... dalla *data di entrata in vigore del* presente decreto ...».

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1979.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata «Rodofan» fiale 10 × 5 cc e della relativa serie fiale 5 × 10 cc, della ditta I.L.F.A., in Milano. (Decreto di revoca n. 5779/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 2 settembre 1957, con il quale vennero registrate ai numeri 2220 e 2220/1 rispettivamente la specialità medicinale denominata « Rodofan » fiale 10 × 5 cc e la relativa serie fiale 5 × 10 cc, a nome della ditta I.L.F.A. - Istituto lavorazione farmaci antibiotici, con sede in Milano, viale Abruzzi, 15, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1), del regolamento, approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Rodofan » fiale 10 × 5 cc e della relativa serie fiale 5 × 10 cc, registrate rispettivamente ai numeri 2220 e 2220/1 in data 2 settembre 1957, a nome della ditta I.L.F.A. - Istituto lavorazione farmaci antibiotici, con sede in Milano, viale Abruzzi, 15.

I prodotti dei quali è revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(10336)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1979.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata «Tonsilene», nella preparazione 4 supposte da g 2,5 nonchè della relativa serie pediatrica e 4 supposte da g 1,5, della ditta Montefarmaco, in Milano. (Decreto di revoca n. 5800/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 31 gennaio 1961, con i quali vennero registrati ai numeri 18510 e 18510/1 rispettivamente la specialità medicinale denominata « Tonsilene », nella preparazione 4 supposte da g 2,5 nonchè la relativa serie pediatrica 4 supposte da g 1,5, a nome della ditta Montefarmaco, con sede in Milano, via Brunetti, 9, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, non risultando agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alla sua composizione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento, approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visto che la ditta non ha presentato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Tonsilene », nella preparazione 4 supposte da g 2,5 nonchè della relativa serie pediatrica 4 supposte da g 1,5, a nome della ditta Montefarmaco, con sede in Milano, via Brunetti, 9, registrate ai numeri 18510 e 18510/1 in data 31 gennaio 1961.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(10326)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Bi-Jorgan » scatola 10 fiale da cc 2 primo grado e scatola 10 fiale da 2 cc secondo grado, della ditta Promed farmaceutici, in Milano, e poi ceduta alla ditta Istituto biochimico farmaceutico di I. Savino & C. S.a.s., in Legnano. (Decreto di revoca n. 5801/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 27 giugno 1951, con il quale venne registrata al n. 4998 la specialità medicinale denominata « Bi-Jorgan » scatola 10 fiale da 2 cc primo grado e scatola 10 fiale da 2 cc secondo grado, a nome della ditta Promed farmaceutici, con sede in Milano, corso XXII Marzo, 43, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Vista la scrittura privata in data 23 gennaio 1965, registrata a Milano il 23 gennaio 1965 al n. 3796, con la quale la ditta succitata ha ceduto la specialità medicinale di cui trattasi alla ditta Istituto biochimico farmaceutico di I. Savino & C. S.a.s., con sede in Legnano, corso Sempione, 60;

Considerato che non è stato perfezionato il richiesto trasferimento di autorizzazione, essendo la documentazione incompleta;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento, approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Bi-Jorgan » scatola 10 fiale da 2 cc primo grado e scatola 10 fiale da 2 cc secondo grado, registrata al n. 4998 in data 27 giugno 1951, a nome della ditta Promed farmaceutici, con sede in Milano, corso XXII Marzo, 43, e poi ceduta alla ditta Istituto biochimico farmaceutico di I. Savino & C. S.a.s., con sede in Legnano, corso Sempione, 60.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(10311)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1979.

Individuazione dei capitali di spesa di investimento del bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno finanziario 1979 per i quali si stabilisce la quota di riserva da destinare agli investimenti nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che approva il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 107, primo comma, del predetto testo unico, il quale stabilisce fino al 31 dicembre 1980 una riserva non inferiore al 40% della somma globalmente stanziata negli stati di previsione delle amministrazioni dello Stato per spese di investimento da destinare a favore degli interventi nei territori indicati nell'art. 1 del medesimo testo unico;

Visto l'art. 1 del testo unico approvato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978;

Visto l'art. 198, primo comma, della legge 28 marzo 1979, n. 88, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1979 e bilancio pluriennale per il triennio 1979-81;

Visto l'art. 9 della legge 9 marzo 1973, n. 52;

Visto l'art. 6 della legge 14 agosto 1974, n. 377;

Ritenuta la necessità di provvedere alla individuazione ed indicazione per ciascuno dei capitoli di spese di investimento iscritti negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni dello Stato per l'anno

finanziario 1979 delle somme da destinare agli interventi nei territori di cui all'art. 1 del predetto testo unico;

Considerato che le spese di investimento iscritte negli stati di previsione dei Ministeri per l'anno finanziario 1979 si stabiliscono — al netto degli accantonamenti operati nel cap. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » — in 12.512.037 milioni di lire;

Considerato che, ai sensi dell'art. 107 del più volte richiamato testo unico, le spese destinate ai territori in cui opera la Cassa per il Mezzogiorno non possono essere prese in considerazione ai fini della determinazione della quota minima di riserva;

Considerato, inoltre, che talune spese di investimento presentano già una precisa destinazione territoriale o settoriale e che altre risultano vincolate da impegni assunti in precedenti esercizi per annualità o per spese pluriennali, per cui non possono essere prese in considerazione ai fini della determinazione della quota da destinare a riserva;

Sentito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Vista la legge 28 marzo 1979, n. 88;

Decreta:

Per ciascuno dei seguenti capitoli di spese di investimenti iscritti negli stati di previsione della spesa dei sottoindicati Ministeri ed aziende autonome a ciclo produttivo, per l'anno finanziario 1979 è stabilita una riserva, non inferiore alla misura a fianco di ciascun capitolo indicata, da destinare a favore degli interventi nei territori indicati nell'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218:

Ministero delle finanze:

Cap. 7901. — Acquisto di stabili e terreni . . . . L. 3.800.000.000

Cap. 8201. — Costruzione di caselli doganali . . . . . » 2.000.000

Ministero della pubblica istruzione:

Cap. 8251. — Sussidi e contributi per la costruzione e l'adattamento di palestre, ecc. . . . . . L. 800.000.000

Ministero dei lavori pubblici:

Cap. 7501. — Costruzioni a cura dello Stato di opere relative ai porti, ecc. . . . . L. 101.200.000.000

Cap. 7507. — Annualità trentennali per opere marittime, ecc. » 120.011.200

Cap. 7529. — Spese per i provvedimenti, ecc., di opere portuali » 10.000.000.000

Cap. 7701. — Costruzione, sistemazione e riparazione di opere idrauliche, ecc. . . . . » 72.000.000.000

Cap. 7705. — Annualità trentennali per opere idrauliche, ecc. » 378.586.400

Cap. 7762. — Contributi e sovvenzioni in annualità, ecc. . . . » 2.000.000.000

Cap. 7871. — Concorso dello Stato nella costruzione e ricostruzione di chiese . . . . » 2.400.000.000

Cap. 7872. — Contributi trentacinquennali per la costruzione e il completamento di chiese, ecc. L. 400.000.000

Cap. 7918. — Spese per esigenze di edilizia degli istituti statali, ecc. . . . . » 1.714.285.600

Cap. 7920. — Spese per il completamento di opere di edilizia scolastica, ecc. . . . . . . » 40.000.000.000

Cap. 8267. — Contributi venticinquennali da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti, ecc. . » 28.000.000.000

Cap. 8405. — Spese per edifici pubblici statali, ecc. . . . . . . » 82.400.000

Cap. 8701. — Spese per gli immobili che interessano il patrimonio storico-artistico dello Stato, ecc. . . . . » 4.800.000.000

Cap. 8814. — Spese per opere relative agli istituti di ricovero e cura . . . . » 2.000.000.000

Cap. 8881. — Contributi in capitale a favore degli enti autorizzati nella spesa riconosciuta necessaria per la costruzione, ecc. . » 2.000.000.000

Cap. 8908. — Concessione di contributi alle Regioni per la erogazione, ai comuni, ecc. . . . . » 4.000.000.000

Cap. 9303. — Annualità trentennali per opere da eseguire, ecc. » 1.800.000.000

Ministero dei trasporti:

Cap. 7202. — Spese per la realizzazione degli impianti e degli annessi uffici operativi, ecc. . . . L. 1.920.000.000

Cap. 7273. — Contributo per opere di riparazioni urgenti e sovvenzioni in capitale per costruzioni, ecc. . . . . » 100.000.000

Cap. 7501. — Progettazione, costruzione, ampliamento e ammodernamento degli aeroporti, ecc. . » 2.400.000.000

Ministero della difesa:

Cap. 8001. — Costruzione ed acquisto di alloggi di servizio, ecc. L. 4.000.000.000

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Cap. 7232. — Contributi agli istituti di ricerca e di sperimentazione, ecc. . . . . L. 1.400.000.000

Cap. 8218. — Spese, a totale carico dello Stato, per la realizzazione delle iniziative e delle opere, ecc. . . . . » 200.000.000

Cap. 8257. — Somma da assegnare alle comunità montane, ecc. » 26.000.000.000

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Cap. 7544. — Contributi negli interessi sui finanziamenti concessi ai consorzi ed alle società consortili tra piccole e medie imprese, ecc. . . . . L. 800.000.000

Cap. 8041. — Contributi in conto interessi sui finanziamenti concessi alle medie e piccole imprese commerciali . . . . L. 1.600.000.000

Cap. 8042. — Contributi in conto interessi, ecc., alle imprese, ecc. . . . . » 3.600.000.000

Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:

Cap. 501. — Acquisto di terreni, ecc. . . . . L. 13.610.000.000

Cap. 502. — Acquisto, costruzione e installazione di macchinari, ecc. . . . . » 12.136.000.000

Cap. 503. — Miglioramento, ampliamento e sopraelevazione dei fabbricati, ecc. . . . . » 3.200.000.000

Cap. 504. — Spesa per il potenziamento e l'ampliamento degli impianti, ecc. . . . . » 880.000.000

Cap. 505. — Impianto di stazioni, di linee e di centrali, ecc. . . » 200.000.000

Cap. 509. — Acquisto di materiali, di accessori, attrezzi ed utensili, ecc. . . . . » 5.176.000.000

Cap. 510. — Acquisto di automezzi ed altri mezzi motorizzati, ecc. . . . . » 2.460.000.000

Cap. 511. — Spese per l'acquisto ed il potenziamento degli impianti fissi, ecc. . . . . » 80.000.000

Azienda di Stato per i servizi telefonici:

Cap. 531. — Costruzione ed ampliamento per gli impianti telefonici, ecc. . . . . L. 40.000.000.000

Cap. 542. — Acquisto, costruzione ed adattamento di capannoni, ecc. . . . . » 3.280.000.000

Cap. 545. — Spese per il riassetto ed il completamento delle strutture della rete telefonica nazionale, ecc. . . . . » 5.000.000.000

Amministrazione dei monopoli di Stato:

Cap. 501. — Acquisto, costruzione, miglioramento ed ampliamento dei beni immobili, ecc. . . L. 920.000.000

Cap. 512. — Acquisto impianti, attrezzature, macchine ed automezzi . . . . » 3.820.000.000

Cap. 515. — Acquisto impianti, attrezzature, macchine ed automezzi . . . . » 1.000.000.000

Cap. 530. — Acquisto di impianti, attrezzature e macchine . . » 20.000.000

Azienda nazionale autonoma delle strade:

Cap. 501. — Acquisto di mezzi di trasporto . . . . L. 934.545.840

Cap. 503. — Riparazioni straordinarie, opere di consolidamento, di difesa e di sistemazione saltuaria lungo le strade, ecc. . . . » 23.200.000.000

Cap. 504. — Costruzione, acquisto, ecc. . . . . L. 2.800.000.000

Cap. 505. — Lavori di sistemazione generale e di miglioramento della rete delle strade statali, ecc. . . . . » 101.194.940.000

Cap. 527. — Esecuzione di un programma straordinario di interventi nel triennio 1979-81 . . . » 360.000.000.000

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 novembre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1979
Registro n. 24 Tesoro, foglio n. 246

(11200)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1979.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Merak di Terni, ex Montefibre, stabilimento di Terni.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Merak di Terni, ex Montefibre, stabilimento di Terni;

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1977, 25 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 2 maggio 1978, 9 agosto 1978, 22 novembre 1978, 12 febbraio 1979, 24 aprile 1979 e 2 agosto 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 9 maggio 1977 al 16 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Merak di Terni, ex Montefibre, stabilimento di Terni, è prolungata al 16 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(11106)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ettore Calabrese - Trasporti internazionali, in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Ettore Calabrese - Trasporti internazionali di Napoli;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 18 aprile 1979 al 14 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ettore Calabrese - Trasporti internazionali di Napoli, è prolungata al 13 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(11114)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meriplastica, in liquidazione, stabilimento di Volla.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Meriplastica, in liquidazione, stabilimento di Volla (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 22 giugno 1979 e 29 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 febbraio 1979 al 28 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meriplastica, in liquidazione, stabilimento di Volla (Napoli), è prolungata al 27 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(11116)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1979.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dal Cotonificio Manconi & Tedeschi S.p.a., in liquidazione, in Caserta.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 30 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cotonificio Mancone & Tedeschi, in liquidazione, di Caserta;

Visti i decreti ministeriali 14 aprile 1978, 22 aprile 1978, 17 agosto 1978, 3 gennaio 1979, 13 febbraio 1979, 17 maggio 1979 e 15 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° dicembre 1977 al 18 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Mancone & Tedeschi, in liquidazione, di Caserta, è prolungata al 17 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(11107)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Secmu, in Ponte dell'Olio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 13 aprile 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Secmu di Ponte dell'Olio (Piacenza);

Visti i decreti ministeriali 5 giugno 1978, 6 dicembre 1978, 7 dicembre 1978, 17 marzo 1979, 25 luglio 1979 e 4 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 13 febbraio 1978 al 4 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Secmu di Ponte dell'Olio (Piacenza), è prolungata al 3 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuata nei comuni di Bettola, Ponte dell'Olio, Vigolzone, Podenzano e Piacenza.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(11108)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore della meccanica navale operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore della meccanica navale operanti nella provincia di Napoli, ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° dicembre 1977;

Visti i decreti ministeriali 6 ottobre 1978, 7 ottobre 1978, 8 gennaio 1979, 2 aprile 1979 e 30 luglio 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore della meccanica navale operanti nella provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della meccanica navale operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(11104)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Leeds & Northrup italiana, in Milano, stabilimento a Paderno Dugnano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Leeds & Northrup italiana, con sede in Milano e stabilimento a Paderno Dugnano (Milano);

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1979 al 1° luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Leeds & Northrup italiana, con sede in Milano e stabilimento a Paderno Dugnano (Milano), è prolungata al 30 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(11117)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pandosia, con sede e stabilimento in Castrovillari e uffici a Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Pandosia, con sede e stabilimento in Castrovillari e uffici a Milano;

Visti i decreti ministeriali 3 gennaio 1979, 10 maggio 1979 e 11 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 21 novembre 1977 al 19 novembre 1978;

Vista la delibera del CIPI del 25 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pandosia, con sede e stabilimento in Castrovillari e uffici a Milano, è prolungato al 19 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(11113)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1979.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali del settore pastaio e molitorio operanti in provincia di Sassari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 25 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore pastaio e molitorio operanti in provincia di Sassari ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° aprile 1978;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende predette hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e che sussiste nella provincia di Sassari la crisi economica di cui alla summenzionata delibera del CIPI;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Cagliari corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore pastaio e molitorio operanti in provincia di Sassari, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(11105)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1979.
Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente del Comitato olimpico nazionale italiano.

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto l'art. 11 della legge 24 gennaio 1968, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici;

Visto l'art. 7 della legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modificazioni, istitutiva del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.);

Visto l'art. 2, secondo comma, della legge 31 luglio 1959, n. 617, istitutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visti gli articoli 14 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 530, recante norme di attuazione alla legge 16 febbraio 1942, n. 426, sulla istituzione e l'ordinamento del C.O.N.I.;

Vista la delibera del consiglio nazionale del C.O.N.I. n. 110 del 16 dicembre 1978, concernente l'indennità di carica al presidente;

Visto il parere del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.F., di cui alla nota n. 124161 del 1° giugno 1979;

Visto il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota n. UE/2491/XXII/3/11/MA del 24 novembre 1979;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica spettante al presidente del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), a decorrere dal 16 dicembre 1978, è determinata nella misura di L. 1.830.000 mensili lorde per dodici mensilità annue.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1979

Il Ministro: D'AREZZO

(11199)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1979.
Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Canfilfratta, in Napoli, stabilimento di Marcianise.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Canfilfratta, con sede in Napoli, stabilimento di Marcianise (Caserta);

Visti i decreti ministeriali 6 aprile 1979 e 25 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 gennaio 1979 al 14 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Canfilfratta, con sede in Napoli, stabilimento di Marcianise (Caserta), è prolungata al 13 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(11115)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1979.
Dimissioni di un revisore ufficiale dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 16 del 20 stesso mese, con cui Gino Manfredi, nato a Roma il 2 ottobre 1894, fu nominato revisore ufficiale dei conti;

Vista l'istanza in data 30 novembre 1979, con la quale il predetto ha manifestato la volontà di essere cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti;

Decreta:

Gino Manfredi, nato a Roma il 2 ottobre 1894, è cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti, a sua domanda.

Roma, addì 11 dicembre 1979

Il Ministro: MORLINO

(11004)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1979.
Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica meridionale, in Tito.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Liquichimica meridionale, con sede in Tito (Potenza);

Visti i decreti ministeriali 11 maggio 1979 e 12 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1979 al 30 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica meridionale, con sede in Tito (Potenza), è prolungata al 30 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(11103)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1979.

Istituzione della marca per il pagamento delle tasse sulle concessioni governative, atti amministrativi, del valore da L. 7.500 e determinazione della forma e delle caratteristiche tecniche.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, recante misure fiscali urgenti, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388;

Ritenuta la necessità di istituire un nuovo tipo di marca per il pagamento delle tasse sulle concessioni governative, atti amministrativi, del valore da L. 7.500 e di determinarne la forma e le altre caratteristiche;

Decreta:

Articolo unico

E' istituita la marca per il pagamento delle tasse sulle concessioni governative, atti amministrativi, del valore da L. 7.500 (settemilacinquecento).

La marca è stampata in calcografia ed offset, su carta bianca liscia, filigranata, nel formato carta mm 30 × 48 e nel formato stampa mm 30 × 48.

La filigrana è formata da stelle a cinque punte, distese a tappeto su tutto il foglio delle marche.

La dentellatura è costituita da dentelli di perforatura 13 1/4 × 14.

Ogni foglio presenta 50 esemplari.

La vignetta poggia sul lato corto del formato e si staglia con un doppio filo di contorno irregolare sullo spazio riservato alla perforazione. E' costituita da una composizione, nella quale figura al centro l'effigie della dea Roma, racchiusa in una cornicetta circolare; al di sopra due cartigli nei quali è impressa la dizione « CONCESSIONI GOVERNATIVE »; al di sotto un cartiglio nel quale è impressa la dizione « ATTI AMMINISTRATIVI »; in basso un altro cartiglio, più ampio dei precedenti, nel quale è impresso il valore « L. 7.500 ».

La vignetta è stampata su un fondino, realizzato mediante un motivo lineare bicolore, ripetuto a tappeto su tutto il foglio.

La marca è realizzata nei colori bruno, rosso, viola, azzurro e verde.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1979

Il Ministro: REVIGLIO

(11242)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1979.

Approvazione del modello di certificato per l'attestazione da parte delle direzioni provinciali del tesoro dell'ammontare dei trattamenti pensionistici corrisposti dalle direzioni medesime nell'anno 1979, nonchè delle ritenute d'acconto operate.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 1, 2, 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Considerata l'opportunità manifestata dal Ministero del tesoro di adottare per i titolari di trattamento pensionistico amministrati dalla Direzione generale del tesoro un certificato mod. 101 che risponda alla esigenza di una semplificazione procedurale sia in fase di compilazione che in quella di tempestiva spedizione del certificato stesso agli interessati;

Tenuti presenti gli affidamenti dati dallo stesso Ministero del tesoro di far pervenire il mod. 101 ai pensionati statali unito all'assegno di conto corrente postale di serie speciale relativo al pagamento della rata di pensione successiva al conguaglio di fine anno;

Ritenuto che il certificato mod. 101, nella forma proposta, contiene i principali dati contabili indispensabili per l'eventuale compilazione della dichiarazione annuale dei redditi da parte degli interessati e che tutti gli altri dati concernenti la posizione dei singoli pensionati possono essere acquisiti mediante la predisposizione di appositi supporti magnetici da mettere a disposizione dell'Amministrazione finanziaria entro due mesi dall'invio dei certificati mod. 101;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato l'annesso mod. 101 (tesoro-pensioni) per la redazione con mezzi meccanografici del certificato previsto dal primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per l'attestazione da parte delle direzioni provinciali del tesoro dell'ammontare dei trattamenti pensionistici corrisposti dalle direzioni medesime nell'anno 1979, nonché delle ritenute d'acconto operate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1979

Il Ministro: REVIGLIO

AVVERTENZE

1 — Il presente certificato deve essere allegato alla dichiarazione annuale dei redditi da presentare nell'anno 1980 da parte del pensionato alla formazione del cui reddito complessivo imponibile concorrono i redditi indicati nel certificato stesso.

2 — I soggetti che si trovano nella situazione descritta nell'attestazione (SEZ. VI) possono, entro il prescritto termine, presentare all'ufficio del Comune di domicilio fiscale o spedire per raccomandata all'Ufficio delle Imposte Dirette del proprio domicilio fiscale questo certificato in sostituzione della dichiarazione annuale, sottoscrivendo l'attestazione stessa e facendo sottoscrivere le apposite attestazioni (SEZ. VII) ai familiari a carico (per i figli minori è sufficiente l'attestazione del dichiarante).

3 — Si considerano a carico per la spettanza delle relative detrazioni:

a) il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

b) i figli minori, i figli-maggiorenni permanentemente inabili al lavoro e quelli di età non superiore a 26 anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito;

c) le altre persone indicate nell'articolo 433 del codice civile (parenti per i quali esiste l'obbligo degli alimenti);

semprechè non abbiano posseduto nell'anno 1979 redditi superiori a L. 960.000 e limitatamente alle persone di cui alla lettera *c)* purchè convivano con il dichiarante o percepiscano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

segue sul retro

MOD. 101 (tesoro-pensioni) (Artt. 1, 2 e 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

MODULARIO F. Imposte - 530

Presentato al Comune di	Ufficio II.DD. di
il n°	n°

NUMERO DI CODICE FISCALE

LA DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO

CON SEDE IN

CERTIFICA DI AVER CORRISPOSTO NELL'ANNO 1979 AL SIG.

COGNOME, NOME E DATA DI NASCITA	NUMERO DI CODICE FISCALE	
	COD. PROV.	N. D'ISCRIZIONE

I SEGUENTI IMPORTI PER PENSIONI

SEZ. III	8 TOTALE EMOLUMENTI IMPONIBILI AL NETTO DEI CONTRIBUTI	CONTRIBUTI	17 TOTALE DETRAZIONI	21 RITENUTA FISCALE OPERATA E DA INDICARE NEL MOD. 740

SEZ. IV	EMOLUMENTI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI E SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA			
	22 EMOLUMENTI AL NETTO DEI CONTRIBUTI	CONTRIBUTI	27 ALIQUOTA %	30 RITENUTA FISCALE OPERATA

IL DIRETTORE PROV.LE DEL TESORO

DATA ______________ ______________

PROSPETTO DATI E NOTIZIE PARTICOLARI

AUTOVETTURE			RESIDENZE SECONDARIE		COLLABORATORI FAMILIARI
CAVALLI FISCALI	TARGA	ANNO IMMATRICOLAZIONE	INDIRIZZO	N° VANI	
					N°
AEREI DA TURISMO	IMBARCAZIONI DA DIPORTO		RISERVE DI CACCIA		CAVALLI DA CORSA O DA EQUITAZIONE
		COMUNE	LOCALITÀ	SUPERFICIE (ha)	
POTENZA IN CAVALLI	POTENZA IN CAVALLI				N°

INDICARE QUI A FIANCO IL COMUNE DI RESIDENZA DEL PENSIONATO ______________

SEZ. VI — ATTESTAZIONE DEL DICHIARANTE

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) il "prospetto dati e notizie particolari" è completo e veritiero e che il Comune di residenza corrisponde a quello sopraindicato.

b) nell'anno 1979, oltre ai compensi specificati nella SEZ. III:

- non ha conseguito altri redditi (pensioni, stipendi, indennità, redditi di terreni e fabbricati, redditi di impresa, redditi derivanti dall'esercizio di arti, professioni o attività speculative, ecc.) propri e dei figli minori a lui imputabili per usufrutto legale;
- non ha percepito indennità di anzianità, di previdenza e altre indennità di fine rapporto di lavoro e altri redditi soggetti a tassazione separata;
- non ha percepito emolumenti arretrati, diversi da quelli riportati al punto 22 della SEZ. IV del presente certificato, e, negli anni '77 e '78 non ha percepito altri redditi oltre quelli di pensioni

Data ______________ Firma del dichiarante ______________

SEZ. VII — ATTESTAZIONI DEI FAMILIARI A CARICO DIVERSI DAI FIGLI MINORENNI

I sottoscritti attestano di essere a carico del dichiarante non avendo posseduto nell'anno 1979 redditi superiori a lire 960.000 e trovandosi in tutte le altre condizioni previste dalla legge di cui alle avvertenze.

______________ ______________ ______________

______________ ______________ ______________

(Firme e relazione di parentela)

Il prospetto e le attestazioni a fianco riportati devono essere compilati e sottoscritte soltanto nel caso di presentazione del modello 101 in sostituzione della dichiarazione dei redditi.

AVVERTENZE (segue)

4 — Il presente certificato non è sostitutivo della dichiarazione quando il contribuente intende avvalersi della facoltà di chiedere la deduzione degli oneri personali sulla base della loro effettiva misura e della relativa documentazione.

5 — Qualora ricorrano le condizioni specificate nella ATTESTAZIONE DEL DICHIARANTE (SEZ. VI) e gli emolumenti percepiti (punto 8 della SEZ. III) non abbiano superato, nell'anno 1979, l'ammontare di L. 1.620 000, il presente certificato non deve essere presentato o spedito. Parimenti nessun certificato deve essere presentato o spedito qualora il limite di L. 1.620.000 non sia superato per effetto delle retribuzioni relative a più rapporti di lavoro o di pensioni (somma degli importi di cui ai punti 8 della SEZ. III di due o più modelli 101).

6 — Prospetto dati e notizie particolari:

— tale prospetto deve essere compilato relativamente ai beni dei quali il pensionato abbia la disponibilità.

ATTENZIONE

La certificazione relativa alla propria situazione reddituale per l'anno 1979 (art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114) potrà essere effettuata direttamente dal pensionato sulla base dei dati contenuti nel presente modello, qualora il medesimo sia stato presentato in sostituzione della dichiarazione dei redditi.

(11198)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1979.

Caratteristiche tecniche delle marche di concessioni governative per il pagamento della tassa annuale sulle patenti di guida di veicoli a motore, di motoscafi e di imbarcazioni a motore per l'anno 1980.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1977, con il quale sono stati determinati i caratteri distintivi delle marche di concessioni governative per il pagamento della tassa annuale sulle patenti di guida di veicoli a motore, di motoscafi e di imbarcazioni a motore per l'anno 1978 e sono state altresì stabilite le modalità per il cambio delle marche di cui trattasi, recanti l'anno di validità, che alla fine di ciascun anno rimangono invendute presso le persone e gli uffici autorizzati alla vendita delle marche stesse;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388, concernente misure fiscali urgenti;

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1978, con il quale sono stati determinati i caratteri distintivi delle ripetute marche per l'anno 1979 nei valori da L. 5.500 (cinquemilacinquecento) 6.500 (seimilacinquecento) e 8.000 (ottomila);

Ritenuta l'opportunità di modificare i caratteri distintivi delle suddette marche per l'anno 1980;

Decreta:

Art. 1.

Le marche di concessioni governative per il pagamento della tassa annuale sulle patenti di guida di veicoli a motore, di motoscafi e di imbarcazioni a motore, per l'anno 1980, sono stampate in calcografia e offset a più colori, su carta bianca, liscia, filigranata in chiaro nel formato carta 20 × 24 e nel formato stampa 17 × 21.

La filigrana è formata da stelline a cinque punte distese a tappeto su tutto il foglio delle marche.

La dentellatura è costituita da 14 dentelli ogni due centimetri.

Ogni foglio presenta 100 esemplari.

La vignetta, comune per tutti i valori è racchiusa da una sottile cornice, poggia sul lato corto del formato ed è costituita dalla leggenda « PATENTE GUIDA AUTOVEICOLI » disposta su più righe e sovraimpressa ad un fondino policromo; a destra verticalmente la leggenda « CONCESSIONI GOVERNATIVE » e l'anno di validità 1980 scritto in cifre. Il valore della marche, espresso in cifre, è riportato alla base della composizione. Detto valore e stampato in colore verde nerastro, mentre i colori predominanti per i diversi valori sono i seguenti:

L. 5.500: rosso;
L. 6.500: verde;
L. 8.000: azzurro.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1979

Il Ministro: REVIGLIO

(11241)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1979.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati dalle aziende industriali del settore carpenteria metallica pesante operanti in provincia di Lucca.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 14 febbraio 1977, con il quale stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore carpenteria metallica pesante operanti in provincia di Lucca, con effetto dal 1° aprile 1976;

Visti i decreti ministeriali 19 maggio 1977, 20 maggio 1977, 16 luglio 1977, 26 ottobre 1977, 31 gennaio 1978, 10 maggio 1978, 3 luglio 1978, 27 settembre 1978, 29 gennaio 1979, 24 maggio 1979 e 14 settembre 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore carpenteria metallica pesante operanti in provincia di Lucca;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Firenze, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 14 febbraio 1977 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore carpenteria metallica pesante operanti in provincia di Lucca, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(11248)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1979.

Seconda applicazione delle disposizioni di sanatoria di cui all'art. 10 della legge 18 ottobre 1978, n. 625, sul contingente, per l'anno 1978, delle autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 20 giugno 1935, n. 1349;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 10 della legge 18 ottobre 1978, n. 625;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, che approva norme di esecuzione della suindicata legge n. 298;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, che approva ulteriori norme di esecuzione della nuova disciplina dell'autotrasporto di cose prevista dalla suindicata legge n. 298;

Visti i decreti ministeriali 7 novembre 1977, n. 7170 e 18 gennaio 1978, n. 55, concernenti la documentazione da allegare alle domande di iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 1978, n. 4401, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 330 del 25 novembre 1978, che ha determinato, nel numero di trentamila, il contingente per l'anno 1978 delle nuove autorizzazioni per l'autotrasporto di cose per conto di terzi, da rilasciare senza vincoli e limiti;

Considerato che il numero complessivo delle domande di nuove autorizzazioni ritenute ammissibili dai competenti uffici provinciali della motorizzazione civile è risultato inferiore a quello stabilito con il predetto decreto ministeriale 21 novembre 1978, n. 4401 e cioè ventiseimilacinquecentoquarantadue;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1979, n. 1525, con il quale le ventiseimilacinquecentoquarantadue autorizzazioni sono state ripartite per provincia;

Valutata l'opportunità di consentire il rilascio delle tremilaquattrocentocinquantotto autorizzazioni residue, tenendo conto, in sede della relativa assegnazione, di particolari situazioni determinatesi anche in fase di applicazione del soprarichiamato decreto ministeriale 21 novembre 1978, n. 4401;

Sentito il comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 21 novembre 1978, n. 4401, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 330 del 25 novembre 1978, che ha determinato, nel numero di trentamila, il contingente delle nuove autorizzazioni per l'autotrasporto di cose per conto di terzi, relative all'anno 1978, è ammesso, nell'ambito del suddetto contingente, il rilascio di nuove autorizzazioni novennali, senza vincoli o limiti di esercizio, diversi da quelli indicati nel presente decreto, nel numero massimo di tremilaquattrocentocinquattotto.

Dette autorizzazioni sono rilasciate per autoveicoli di portata utile superiore a 70 quintali ovvero di peso complessivo superiore a 115 quintali, di cui l'impresa abbia la disponibilità, secondo quanto precisato dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 783 del 16 settembre 1977, almeno da data non posteriore al 31 ottobre 1977.

Art. 2.

All'assegnazione delle nuove autorizzazioni di cui all'articolo precedente possono concorrere esclusivamente:

a) le imprese già esercenti l'autotrasporto di cose per conto di terzi alla data del 31 ottobre 1977 e decadute dall'autorizzazione, ai sensi dell'art. 61 della legge 6 giugno 1974, n. 298, che possono provare di essere in possesso, alla data ultima della presentazione della documentazione necessaria per l'iscrizione all'albo di cui al settimo comma dell'art. 4 del presente decreto, di tutti i requisiti e condizioni richiesti dal suddetto art. 61;

b) le imprese che, pur avendo presentato tempestivamente domanda per concorrere all'assegnazione delle nuove autorizzazioni, ai sensi del decreto ministeriale 21 novembre 1978, n. 4401, non hanno ottenuto l'autorizzazione richiesta con detta domanda in quanto ritenuta inammissibile per documentazione incompleta, irregolare o presentata in ritardo;

c) le imprese che, pur non avendo presentato, entro il 31 gennaio 1979, la domanda per concorrere, all'assegnazione delle nuove autorizzazioni, ai sensi del decreto ministeriale 21 novembre 1978, n. 4401, sono in grado di presentare la documentazione necessaria che risulti acquisita in data anteriore al 31 gennaio 1979;

d) le imprese intestatarie di autorizzazioni rilasciate per autoveicoli attrezzati con recipienti idonei al trasporto di prodotti granulari o polverulenti.

Art. 3.

Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 21 novembre 1978, n. 4401, relative ai trattori stradali, agli autocarri e agli autoveicoli isolati per trasporti specifici, al rilascio di autorizzazioni fuori contingente per rimorchi e semirimorchi nei casi previsti dal suddetto articolo, ai vincoli di intrasferibilità in caso di cessione d'azienda, alla data di conseguimento, anche ai fini della successiva sostituzione delle autorizzazioni stesse con altre rispondenti alla nuova disciplina, all'applicazione, nei confronti delle autorizzazioni stesse, del decreto ministeriale 18 gennaio 1978.

Art. 4.

Le imprese che intendono concorrere all'assegnazione delle autorizzazioni previste dal presente decreto, debbono presentare entro il 31 gennaio 1980 apposita domanda all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, nella cui circoscrizione l'impresa ha la sua sede.

Entro la data suindicata le imprese di cui al comma precedente devono altresì presentare domanda di iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, qualora non risultino iscritti.

Le domande di cui al presente articolo devono essere sottoscritte, con firma autenticata, nei modi di legge, da persona che abbia potere di rappresentanza dell'impresa stessa.

L'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è tenuto a rilasciare, entro il 29 febbraio 1980, ricevute delle domande di autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi ed eventualmente di iscrizione all'albo degli autotrasportatori presentate nei termini previsti dal presente articolo.

Le domande devono contenere le indicazioni precisate all'art. 5 del decreto ministeriale 21 novembre 1978, n. 4401.

All'atto della presentazione delle domande stesse o anche successivamente, purché non oltre il termine del 15 aprile 1980, deve essere prodotta la medesima documentazione indicata al soprarichiamato art. 5 del decreto ministeriale 21 novembre 1978, n. 4401.

Le domande di iscrizione all'albo devono essere corredate dalla documentazione prevista dall'art. 6 del decreto ministeriale anzidetto o, eventualmente, dalla

dichiarazione temporaneamente sostitutiva prevista dal medesimo art. 6, fermo restando l'obbligo di fornire la normale documentazione non oltre il 15 aprile 1980 e quanto prescritto per le imprese di cui alla lettera *a*) del precedente art. 2.

Ai fini della valutazione sull'ammissibilità delle domande si applicano i criteri già precisati con le circolari ministeriali n. 2 dell'8 gennaio 1979, n. 25 del 29 marzo 1979 e n. 61 del 28 luglio 1979.

Art. 5.

Se il numero delle domande, ritenute ammissibili, in quanto risulti il possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 21 novembre 1978, n. 4401, rientra in quello massimo fissato dall'art. 1 del presente decreto, le nuove autorizzazioni sono ripartite per ogni singola provincia.

Qualora il numero delle domande ritenute ammissibili sia invece superiore, le nuove autorizzazioni sono ripartite per provincia in numero proporzionale a quello delle domande presentate a ciascun ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e ammesse a partecipare alla graduatoria provinciale.

In ogni provincia il criterio di priorità nell'assegnazione delle nuove autorizzazioni è determinato dall'ordine della rispettiva graduatoria formata secondo quanto disposto dall'art. 4 del decreto ministeriale 21 novembre 1978, n. 4401.

Con successivo decreto sarà determinato il numero di autorizzazioni da assegnare in ogni provincia, in applicazione dei commi precedenti.

Art. 6.

Il rilascio delle nuove autorizzazioni è subordinato alle condizioni indicate all'art. 8 del decreto ministeriale 21 novembre 1978, n. 4401.

In casi particolari di urgenza e necessità è ammesso che l'impresa, prima che venga completato l'iter procedurale previsto per il rilascio della nuova autorizzazione, possa richiedere il trasferimento, su altro veicolo, del diritto al conseguimento dell'autorizzazione, qualora venga preventivamente accertato che la domanda, per il veicolo considerato, sia stata ritenuta ammissibile e sia stata effettuata la conseguente comunicazione all'impresa stessa.

Art. 7.

Alle imprese, in possesso dei requisiti prescritti, le cui domande non trovano capienza nel numero delle autorizzazioni assegnate per la rispettiva provincia, vengono rilasciate le speciali autorizzazioni, di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 21 novembre 1978, n. 4401.

Art. 8.

Il presente decreto ha effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1979

Il Ministro: PRETI

(11212)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore degli accordi relativi all'accessione di Papua Nuova Guinea, della Repubblica del Capo Verde e della Repubblica democratica di São Tomé e Principe alla convenzione ACP-CEE di Lomé e dell'accordo che modifica l'accordo interno dell'11 luglio 1975 relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità, firmati a Bruxelles il 28 marzo 1977.

Il 23 agosto 1978, in seguito ad autorizzazione disposta con legge 20 giugno 1978, n. 398, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 2 agosto 1978, ha avuto luogo a Bruxelles, presso il Segretariato degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), il deposito degli strumenti di ratifica degli accordi relativi all'accessione di Papua Nuova Guinea, della Repubblica del Capo Verde e della Repubblica democratica di São Tomé e Principe alla convenzione ACP-CEE di Lomé del 28 febbraio 1975, firmati a Bruxelles il 28 marzo 1977.

I predetti accordi, ai sensi rispettivamente degli articoli 4, 5 e 5 sono entrati in vigore il 1° novembre 1978.

E' stato inoltre notificato al Segretariato del Consiglio delle Comunità europee l'espletamento da parte italiana delle procedure richieste per l'entrata in vigore dell'accordo che modifica l'accordo interno dell'11 luglio 1975 relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità, firmato a Bruxelles il 28 marzo 1977.

L'accordo, ai sensi dell'art. 3, è entrato in vigore il 27 settembre 1978.

(10899)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Bassano del Grappa

Con decreto 6 ottobre 1979, n. 1474, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di tratto di roggia Cerato in comune di Bassano del Grappa (Vicenza), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 18, mappale 269, ex 92½ della superficie di mq 70 ed indicato nello estratto di mappa rilasciato il 15 novembre 1978 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(10831)

Coefficiente di rivalutazione dei prezzi per il secondo semestre 1977, il primo semestre 1978 e il secondo semestre 1978, ai fini dell'aggiornamento degli importi ammessi a contributo in dipendenza del terremoto dell'agosto 1962 nei casi previsti dall'art. 9 della legge 26 maggio 1975, n. 183.

Con decreto ministeriale 24 settembre 1979, n. 454, registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1979, registro n. 15 Lavori pubblici, foglio n. 249, in ottemperanza a quanto disposto dallo art. 9 della legge 26 maggio 1975, n. 183, ai fini dell'aggiornamento degli importi ammessi a contributo e dei contributi già concessi, in dipendenza del terremoto dell'agosto 1962, e nei casi previsti dall'art. 9 della legge medesima, il coefficiente di rivalutazione per il secondo semestre del 1977, è stabilito in 2,73, quello per il primo semestre 1978 in 2,88, e quello per il secondo semestre 1978 in 3,11.

(10833)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 246

Corso dei cambi del 18 dicembre 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	809,55	809,55	809,55	809,55	809,50	809,55	809,45	809,55	809,55	809,55
Dollaro canadese	689,50	689,50	690 —	689,50	689,40	689,50	689,20	689,50	689,50	689,50
Marco germanico	468,38	468,38	468,75	468,38	468,50	468,38	468,58	468,38	468,38	468,38
Fiorino olandese	424,34	424,34	424 —	424,34	424,20	424,35	424,25	424,34	424,34	424,34
Franco belga	28,78	28,78	28,83	28,78	28,29	28,68	28,809	28,78	28,78	28,78
Franco francese	199,83	199,83	199,60	199,83	199,75	199,83	199,84	199,83	199,83	199,83
Lira sterlina	1781,40	1781,40	1781 —	1781,40	1781 —	1781,40	1781,50	1781,40	1781,40	1781,40
Lira irlandese	1726,50	1726,50	1726 —	1726,50	1720,60	—	1727 —	1726,50	1726,50	—
Corona danese	151,58	151,58	151,10	151,58	151,20	151,58	151,59	151,58	151,58	151,58
Corona norvegese	162,41	162,41	162,55	162,41	162,35	163,51	162,45	162,41	162,41	162,40
Corona svedese	194,15	194,15	194,10	194,15	194,05	194,15	194,07	194,15	194,15	194,15
Franco svizzero	506,30	506,30	505 —	506,30	505,20	506,30	505,45	506,30	506,30	506,30
Scellino austriaco	65,088	65,088	65,10	65,088	65,07	65,88	65,10	65,088	65,088	65,08
Escudo portoghese	16,50	16,50	16,30	16,50	16,30	16,50	16,24	16,50	16,50	16,50
Peseta spagnola	12,158	12,158	12,17	12,158	12,15	12,16	12,157	12,158	12,158	12,15
Yen giapponese	3,375	3,375	3,39	3,375	3,377	3,40	3,381	3,375	3,375	3,35

Media dei titoli del 18 dicembre 1979

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	71,625
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,175
» 5,50 % » » 1968-83	85,750
» 5,50 % » » 1969-84	82,350
» 6 % » » 1970-85	81,275
» 6 % » » 1971-86	78,225
» 6 % » » 1972-87	76,600
» 9 % » » 1975-90	81,900
» 9 % » » 1976-91	83,600
» 10 % » » 1977-92	89,800
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	81,200
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1978/80	99,900
» » » » 1- 3-1978/80	99,500
» » » » 1- 6-1978/80	99,200
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1978/80	98,825
» » » » 1-10-1978/80	98,225
» » » » 1- 3-1979/81	97,800
» » » » 2- 5-1979/82	97,300
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1980	99,675
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	99,750
» » » 10 % 1- 1-1981	96,800
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,400
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,200
» » » 12 % 1- 4-1982	96,675
» » » 12 % 1-10-1983	95,425
» » » 12 % 1- 1-1984	95,650
» » » 12 % 1- 4-1984	95,450
» » » 12 % 1-10-1987	95,525

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 dicembre 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	809,50
Dollaro canadese	689,35
Marco germanico	468,48
Fiorino olandese	424,295
Franco belga	28,794
Franco francese	199,835
Lira sterlina	1781,45
Lira irlandese	1726,75
Corona danese	151,585
Corona norvegese	162,43
Corona svedese	194,11
Franco svizzero	505,875
Scellino austriaco	65,094
Escudo portoghese	16,37
Peseta spagnola	12,157
Yen giapponese	3,378

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazioni alle etichette dell'acqua minerale « Sorgente Lavagello » di Castelletto d'Orba

Con decreto 28 novembre 1979, n. 1986, la S.p.a. Terme di Lavagello, in Castelletto d'Orba (Alessandria), è stata autorizzata a modificare secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, le etichette dell'acqua minerale denominata « Sorgente Lavagello » di cui al decreto ministeriale 29 maggio 1960, n. 728.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(11128)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 26 ottobre 1979, n. 768/1, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare, da parte della regione Toscana, la donazione di L. 3.000.000 da destinare all'istituto di radiologia per l'organizzazione di un convegno « La radioterapia dei tumori ginecologici ».

(10787)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 5 dicembre 1979. Individuazione delle aree insufficientemente sviluppate del Centro-nord ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 21 dicembre 1977, con la quale a norma dell'articolo anzidetto è stato individuato un primo elenco di comuni « insufficientemente sviluppati » del centro-nord;

Considerata la necessità, sciogliendo la riserva di cui al punto 2 della citata delibera, di procedere ad una revisione e integrazione dell'elenco anzidetto sulla base delle proposte che pervengano dalle regioni e province autonome dell'Italia centro-settentrionale;

Visto il parere del comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali espresso il 29 novembre 1979;

Tenuto conto delle osservazioni formulate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

1. — Le regioni e le province autonome dell'Italia centro-settentrionale, tenuto conto dei loro piani di assetto territoriale o degli orientamenti emersi nei lavori in corso per la definizione dei piani stessi, faranno pervenire alla segreteria del C.I.P.I. entro e non oltre il 31 gennaio 1980, le proprie motivate proposte circa le aree del loro territorio da considerare « insufficientemente sviluppate » ai fini dell'applicazione delle agevolazioni finanziarie previste dagli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

2. — Nella formulazione di dette proposte verranno osservati i seguenti criteri:

a) per ciascuna delle regioni settentrionali (Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna) e delle province autonome di Trento e Bolzano la popolazione residente al censimento 1971 nelle aree indicate come « insufficientemente sviluppate », in cui sia prevista la finanziabilità a tasso agevolato tanto degli ampliamenti quanto dei nuovi impianti, non potrà essere superiore a quella complessiva dei comuni di cui alla delibera del C.I.P.I. del 21 dicembre 1977, maggiorata del 10 %. Qualora vengano indicate anche aree in cui siano finanziabili soltanto gli ampliamenti, potrà essere coperto con esse un ulteriore 10 % della popolazione anzidetta;

b) per ciascuna delle regioni centrali (Toscana, Umbria, Marche, Lazio), fatte salve le porzioni di territorio ricomprese nella sfera di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la popolazione residente al censimento 1971 nelle aree indicate come « insufficientemente sviluppate », in cui sia prevista la finanziabilità a tasso agevolato tanto degli ampliamenti quanto dei nuovi impianti, non potrà essere superiore a quella complessiva dei comuni di cui alla delibera del C.I.P.I. del 21 dicembre 1977, maggiorata del 20 %. Qualora vengano indicate anche aree in cui siano finanziabili soltanto gli ampliamenti, potrà essere coperto con esso un ulteriore 10 % della popolazione anzidetta;

c) ciascuna delle aree proposte, costituite da singoli comuni ovvero da comuni attigui, dovrà presentare, per quanto concerne gli indicatori statistici stabiliti dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1976 un valore non inferiore a 11. Ai fini dell'accertamento di tali valori si procederà aggregando a livello di area i dati censuari disponibili a livello comunale ed elaborandoli con gli stessi metodi utilizzati dalla segreteria del C.I.P.I. per la classificazione dei comuni centro-settentrionali. Circa il parametro concernente il rapporto tra occupazione industriale e popolazione residente, potranno essere dedotte dal numero degli occupati industriali le forze di lavoro che risultino, alla data della presente delibera in Cassa integrazione guadagni.

3. — Per le regioni e per le province autonome che non avranno fatto pervenire le proposte entro il termine di cui sopra, resterà confermata la delibera del C.I.P.I. del 21 dicembre 1977.

Roma, addì 5 dicembre 1979

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice Presidente del C.I.P.I.
ANDREATTA

(11201)

Deliberazione 5 dicembre 1979. Direttive di applicazione degli articoli 3-bis e 3-ter della legge 25 marzo 1979, n. 91.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visti gli articoli 3-*bis* e 3-*ter* della legge 25 marzo 1979, n. 91;

Considerata l'opportunità di chiarire la portata delle norme anzidette al fine di risolvere alcuni dubbi emersi in sede applicativa;

Considerato che compete al C.I.P.I. provvedere a tali adempimenti, dato che l'art. 1 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ha attribuito appunto al C.I.P.I. le competenze già spettanti al C.I.P.E. in materia di politica industriale;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

1. — Il vincolo della costanza del livello occupazionale posto, con eccezione per l'occupazione giovanile e femminile, dell'art. 3-*bis* citato in premessa deve intendersi nel senso che non deve aversi aumento dell'occupazione come conseguenza diretta dell'ammodernamento. Il vincolo riguarda dunque soltanto il personale addetto agli impianti e attrezzature che sono oggetto del finanziamento agevolato. Fa fede in proposito la dichiarazione dell'impresa, che potrà essere sottoposta a verifica da parte degli uffici provinciali del lavoro.

Sono altresì consentiti quegli incrementi occupazionali che, non imputabili direttamente al progetto, sono dipendenti da esigenze inerenti alla gestione aziendale, quali quelli riguardanti:

le assunzioni a tempo determinato di personale per supplire ad assenze dovute a malattia o ad altro impedimento di carattere temporaneo;

le assunzioni di personale in numero e con mansioni corrispondenti a quelli del personale già in servizio la cui collocazione in quiescenza sia prevista nell'arco dei sei mesi;

l'osservanza, in tema occupazionale, di vincoli imposti dalla legge.

2. — Fermo restanto il vincolo occupazionale, vanno comprese fra le iniziative volte ad apportare « innovazioni agli impianti » non soltanto quelle riguardanti le attrezzature tecniche in senso stretto, ma ogni iniziativa volta a portare innovazioni alla struttura produttiva nel suo complesso: quindi anche quelle volte al miglioramento delle condizioni ambientali di lavoro con l'intento di elevare la produttività del medesimo, nonché quelle riguardanti la installazione o il potenziamento di impianti destinati a migliorare le condizioni ecologiche legate ai processi produttivi, essendo essi volti ad elevare, se non la produttività in senso strettamente aziendale, certamente quella più generale del sistema economico nel suo complesso.

3. — Circa il trasferimento di impianti dovuto a « vincoli urbanistici », come previsto dal secondo comma del citato articolo 3-*bis*, appare sufficiente, perchè il trasferimento possa configurarsi come ammodernamento, che esso abbia luogo in presenza di un atto formalmente approvato dalle competenti autorità comunali che destini la zona ad altro uso, anche senza che sia già stato emanato un provvedimento amministrativo di ingiunzione al trasferimento stesso.

Considerata la *ratio* della norma, che si richiama evidentemente ad ogni caso di impossibilità a permanere sul posto per ragioni inerenti alla gestione del territorio, può configurarsi come ammodernamento anche il trasferimento che avvenga su ingiunzione della autorità per ragioni ecologiche ovvero che sia reso necessario perché vincoli urbanistici (ad esempio, limitazioni di cubatura o di altezza dei fabbricati) rendono impossibile effettuare in loco innovazioni agli impianti.

Nel secondo comma del citato art. 3-*bis* le espressioni « del medesimo comune » e « del comprensorio » vanno evidentemente intese divise da una virgola.

Perché il trasferimento possa configurarsi come ammodernamento è sempre comunque necessario che esso ottemperi al vincolo occupazionale e risponda ai requisiti stabiliti dal primo comma del citato art. 3-*bis* e dai punti 1 e 2 della presente delibera.

La nozione di ammodernamento di cui al citato art. 3-*bis* e alle presenti direttive deve considerarsi applicabile ai fini dell'attuazione non soltanto dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 907, ma anche di ogni altra norma in vigore in tema di credito agevolato.

4. — L'art. 3-*ter* indicato in premessa va inteso in senso integrativo della delibera del C.I.P.I. del 21 dicembre 1977, per cui le aree depresse individuate ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 614, vanno considerate « insufficientemente sviluppate » in aggiunta, e non in sostituzione, di quelle riconosciute tali con la delibera del C.I.P.I. sopra citata.

Roma, addì 5 dicembre 1979

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice Presidente del C.I.P.I.
ANDREATTA

(11202)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani di zona dei comuni di Comun Nuovo e Garlasco

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Copia di tali deliberazioni, con gli atti allegati, sarà depositata nelle segreterie dei comuni interessati, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge sopracitata, e successive modificazioni:

deliberazione 23 ottobre 1979, n. 26586: comune di Comun Nuovo (Bergamo);

deliberazione 31 ottobre 1979, n. 26776: comune di Garlasco (Pavia).

(10861)

CONCORSI ED ESAMI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Prova selettiva per l'individuazione di cinquanta candidati da ammettere ad un corso di stenografia parlamentare per la preparazione ad un concorso a segretario parlamentare stenografo.

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione del Consiglio di presidenza del 10 agosto 1979;

Sulla proposta del Segretario generale;

Decreta:

E' indetta una prova selettiva per l'individuazione di cinquanta candidati da ammettere ad un corso di stenografia parlamentare impostato sull'impiego della tecnica di stenotipia meccanica (sistema « Michela ») che sarà tenuto presso il servizio dei resoconti del Senato della Repubblica per la preparazione ad un concorso a segretario parlamentare stenografo.

Quindici dei suddetti cinquanta posti di frequenza al corso sono riservati ai dipendenti del Senato confermati in ruolo, a quelli a contratto a tempo indeterminato, nonché ai dipendenti dei Gruppi parlamentari del Senato che abbiano prestato servizio per almeno tre anni a decorrere dal 1° luglio 1974 presso i medesimi, anche se trattasi di Gruppi parlamentari non più esistenti nell'attuale legislatura, sempreché i suddetti riservatari siano in possesso del titolo di studio richiesto e conseguano almeno il punteggio minimo di idoneità nella prova selettiva.

I posti riservati non assegnati saranno attribuiti, secondo l'ordine della graduatoria, agli altri candidati risultati idonei.

Possono chiedere l'ammissione alla prova selettiva i cittadini italiani che abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici, siano in possesso di diploma di maturità classica, di maturità scientifica o di istituto magistrale, purché integrato da un attestato dal quale risulti la frequenza, con esito positivo, del corso annuale integrativo che consente il libero accesso alle facoltà universitarie.

E' esclusa l'equipollenza o l'equivalenza di qualsiasi altro diploma. I candidati muniti di titolo di studio superiore debbono comunque possedere un diploma tra quelli sopra indicati.

I candidati debbono aver sempre tenuto regolare condotta morale e civile, essere di sana costituzione fisica nonché esenti da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio, essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari, aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il venticinquesimo. Il predetto limite non potrà essere superato in alcun caso, neppure se si tratti di appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione dello Stato.

Per i candidati che si trovano nelle condizioni previste per essere ammessi ad usufruire dei posti riservati il limite massimo di età è fissato in 30 anni.

I requisiti per ottenere l'ammissione alla prova selettiva e quelli che diano titoli di preferenza, a parità di punteggio, ai fini della formazione della graduatoria, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Le domande di ammissione alla prova selettiva, redatte su carta bollata di L. 2.000, dovranno pervenire al servizio del personale del Senato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda i candidati debbono dichiarare:

1) le generalità e la residenza;

2) la data e il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) il possesso del titolo di studio richiesto;

6) il possesso del requisito della buona condotta morale e civile;

7) se abbiano riportato condanne penali;

8) se abbiano procedimenti penali pendenti a loro carico;

9) di essere di sana costituzione fisica nonché esenti da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

10) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

11) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

I candidati che possono usufruire dei posti riservati di cui al presente avviso, dovranno documentare il titolo che dà loro diritto a beneficiare di tale riserva.

I candidati soggetti agli obblighi di leva dovranno dichiarare di godere del rinvio della chiamata alle armi fino al 30 giugno 1981.

I candidati indicheranno nella domanda gli estremi del documento legale di identità di cui sono provvisti.

Alla domanda i candidati debbono allegare un certificato (ovvero copia autenticata di esso) attestante il conseguimento del prescritto titolo di studio.

I candidati sono tenuti a comunicare con lettera raccomandata qualunque cambiamento del proprio recapito; sono altresì invitati ad indicare un recapito telefonico per eventuali comunicazioni urgenti.

Le domande ed i documenti che pervengano oltre il termine stabilito non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati altrove.

L'Amministrazione del Senato si riserva di provvedere, anche d'ufficio, all'accertamento dei requisiti richiesti e potrà chiedere agli aspiranti ammessi al corso la presentazione dei documenti probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di ammissione.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto; la commissione stessa dovrà aggregarsi due esperti per le prove psico-attitudinali.

I candidati ammessi alla selezione saranno chiamati a sostenere prove psico-attitudinali consistenti nello svolgimento di tests di livello e di personalità (intesi ad evidenziare le capacità di concentrazione e di attenzione, la prontezza di riflessi e la memoria dei candidati), nonché in quesiti a risposta multipla concernenti l'ordinamento costituzionale dello Stato. (I candidati dovranno indicare la risposta esatta tra quelle suggerite).

Alle prove psico-attitudinali è attribuito un punteggio massimo complessivo di 90 punti. Ai fini del conseguimento dell'idoneità le prove si intenderanno superate se il candidato avrà riportato nelle prove stesse un punteggio complessivo non inferiore a 54 punti.

Nella Gazzetta Ufficiale *del 27 febbraio 1980 verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove psico-attitudinali.*

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati che non avranno ricevuto da parte della commissione esaminatrice alcuna comunicazione di esclusione dalla prova selettiva, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso o invito, all'indirizzo indicato, nei giorni e nell'ora specificati nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 febbraio 1980 muniti del documento legale di identità indicato nella domanda.

La graduatoria dei candidati dichiarati idonei sarà formata in base alla votazione ottenuta dagli stessi nelle prove sopra indicate, tenuto conto della riserva di posti prevista dal presente avviso e, a parità di punteggio, delle disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblici impieghi.

Ai fini dell'accertamento dell'idoneità fisica, con particolare riguardo alla vista e all'udito, nonché dell'assenza di difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio, i candidati collocati utilmente nella graduatoria definitiva saranno sottoposti a visita medica da parte di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione.

I candidati di cui al comma precedente che saranno riconosciuti in possesso dell'idoneità fisica saranno ammessi al corso — la cui durata presumibile sarà di mesi undici — e saranno tenuti a frequentare le lezioni teoriche e le esercitazioni pratiche secondo l'orario e le modalità che verranno stabiliti dal direttore del corso.

La mancata frequenza al corso potrà costituire, in relazione alla causa ed alla durata dell'assenza, a giudizio della commissione, motivo di esclusione dal corso stesso.

Alla scadenza del primo trimestre del corso e successivamente del secondo trimestre, la commissione sottoporrà gli allievi a prove pratiche di stenografia il cui superamento costituirà titolo al proseguimento del corso stesso.

Per coloro che siano dipendenti del Senato la frequenza al corso è considerata periodo di servizio a tutti gli effetti.

Per il periodo di effettivo svolgimento del corso agli allievi esterni non residenti nella provincia di Roma sarà assegnato un assegno mensile dell'ammontare di L. 350.000 lorde; per gli allievi esterni residenti in Roma o nella provincia l'assegno mensile sarà dell'ammontare di L. 110.000 lorde.

Al termine del corso gli allievi saranno sottoposti a prove pratiche di stenografia, il cui superamento costituirà unico titolo per essere ammessi a partecipare ad un concorso per segretario parlamentare stenografo. Tale concorso comprenderà, oltre a prove tecniche di capacità stenografica, prove scritte ed orali dirette ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni giuridiche necessarie per l'assolvimento delle funzioni di stenografo parlamentare, secondo quanto verrà stabilito dal relativo bando.

Per maggiori chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al servizio del personale del Senato, via del Teatro Valle n. 33, dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni feriali.

Roma, addì 7 dicembre 1979

Il Presidente: FANFANI

Il Segretario generale: GIFUNI

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata da L 2.000)

Al servizio del personale del Senato della Repubblica - Via del Teatro Valle n. 33 - 00186 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . . residente in . . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . n. . . . (c.a.p. . . .) chiede di essere ammesso alla prova selettiva per l'individuazione di cinquanta candidati da ammettere ad un corso di stenografia parlamentare che sarà tenuto presso il Senato della Repubblica per la preparazione ad un concorso a segretario parlamentare stenografo.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è in possesso del diploma di . . . . conseguito presso . . . . .;

3) è in possesso del requisito della buona condotta morale e civile;

4) è di sana costituzione fisica nonché esente da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

5) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . . .);

6) non ha riportato condanne penali (oppure ha riportato le seguenti condanne penali, da indicarsi anche se sia stato concesso amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale);

7) non ha procedimenti penali pendenti (oppure ha in corso i seguenti procedimenti penali . . . . .);

8) per quanto riguarda gli obblighi militari la posizione è la seguente . . . . (i candidati soggetti agli obblighi di leva dovranno dichiarare di poter godere del rinvio della chiamata alle armi fino al 30 giugno 1981);

9) non ha mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (oppure presta servizio presso l'amministrazione . . . . ovvero ha prestato servizio presso le amministrazioni . . . . . . e i precedenti rapporti di impiego non sono stati risolti per destituzione, dispensa o decadenza).

(Ai fini delle preferenze, da valere in caso di parità per la formazione definitiva della graduatoria, è in possesso del seguente titolo . . . .).

E' provvisto del seguente documento d'identità . . . . n. . . .

Allega:

certificato (ovvero copia autenticata di esso) attestante il conseguimento del diploma di maturità classica, ovvero di maturità scientifica, o di istituto magistrale integrato dall'attestato di frequenza con esito positivo del corso annuale integrativo prescritto dal bando.

(I candidati che possono usufruire dei posti riservati di cui al presente avviso, dovranno documentare il titolo che dà loro diritto a beneficiare di tale riserva).

Firma . . . .

Indirizzo presso il quale desidera vengano inviate le comunicazioni . . . . tel. . . . (indicare anche il numero del codice di avviamento postale).

Data, ...

(10864)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a trentuno posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Caserta.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI CASERTA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a trentuno posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Caserta.

Il 10 % di tali posti, pari a tre, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede di ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonché quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Caserta dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 6 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 7.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonché il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Caserta in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/4332 del 6 aprile 1974, e successive modificazioni, di cui al decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Caserta, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, nonché l'iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed un'attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) diploma di dattilografia e di stenodattilografia conseguito presso scuole statali, legalmente riconosciute e autorizzate dal Ministero della pubblica istruzione.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione del diploma originale o di copia autentica in regolare bollo o di un certificato, sempre in bollo, rilasciato dalla scuola dove è stato conseguito;

8) residenza in provincia di Caserta da almeno un anno.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purché da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Caserta e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonché ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.
Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto dall'art. 21, lettera B), della legge 3 aprile 1979, n. 101, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Caserta, addì 4 settembre 1979

Il direttore provinciale: SIMEONE

Registrata alla Corte dei conti - Napoli, addì 19 ottobre 1979
Registro n. 9 Poste, foglio n. 1

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Caserta.

Il sottoscritto . . . . (1)
nato a . . . . il . . . . . .
residente in . . . . via . . . . .
n. . . provincia . . . . ,
chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza 4 settembre 1979, n. 674.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (3)

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . il . . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . . ., che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma . . . .
(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ., ovvero perché riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(11187)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, ad un posto di esecutivo tecnico in prova del personale non statale da destinarsi al reparto motori CFR, riservato a candidati in possesso del diploma di qualifica di disegnatore meccanico o elettromeccanico rilasciato da un istituto professionale di Stato o legalmente riconosciuto, presso la stazione sperimentale per i combustibili in San Donato Milanese.

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di esecutivo tecnico in prova del personale non statale da destinarsi al reparto motori CFR, riservato a candidati in possesso del diploma di qualifica di disegnatore meccanico o elettromeccanico rilasciato da un istituto professionale di Stato o legalmente riconosciuto.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa della stazione sperimentale per i combustibili in San Donato Milanese (Milano), viale Alcide De Gasperi, 3, tel. 02/510031.

(10903)

Concorso, per esami, ad un posto di esecutivo tecnico in prova del personale non statale da destinarsi in officina, riservato a candidati in possesso del diploma di qualifica di disegnatore meccanico o elettromeccanico rilasciato da un istituto professionale di Stato o legalmente riconosciuto, presso la stazione sperimentale per i combustibili in San Donato Milanese.

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di esecutivo tecnico in prova del personale non statale da destinarsi in officina, riservato a candidati in possesso del diploma di qualifica di disegnatore meccanico o elettromeccanico rilasciato da un istituto professionale di Stato o legalmente riconosciuto.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa della stazione sperimentale per i combustibili in San Donato Milanese (Milano), viale Alcide De Gasperi, 3, tel. 02/510031.

(10904)

MINISTERO DELLE FINANZE

Indicazione dei nuovi locali per lo svolgimento della prova scritta, nella sede di Roma, del concorso, per esami, a centoundici posti di ufficiale in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale tecnico degli U.T.I.F.

Per lo svolgimento della prova scritta il giorno 28 dicembre 1979 del concorso, per esami, a centoundici posti di ufficiale in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale tecnico degli U.T.I.F., i candidati che avrebbero dovuto sostenere detta prova in Roma presso il palazzo dello Sport, a causa della sopravvenuta indisponibilità di questo, sono assegnati in altri locali della stessa città come segue:

— presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere da A ad F;

— presso l'aula magna della pontificia Università degli studi S. Tommaso d'Aquino, largo Angelicum n. 1, i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere da G ad O;

— presso l'ex palazzo Squibb, via Salaria n. 716, i candidati il cui cognome inizia con le lettere da P a Z.

Di quanto sopra verrà data ai candidati tempestiva comunicazione telegrafica.

(11265)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a trentotto posti di operatore tecnico (ruolo tecnico)

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a trentotto posti di operatore tecnico (ruolo tecnico), il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 137 del 21 maggio 1979 (parte II), già fissate per i giorni 28 e 29 dicembre 1979 presso il palazzo dei Congressi, Roma-Eur, sono rinviate ai giorni 28 e 29 gennaio 1980 presso i locali della « Fiera di Roma » in via Cristoforo Colombo con inizio alle ore 8.

(11264)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di neurologia, sessione anno 1975.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il proprio decreto del 22 dicembre 1977, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di neurologia per l'anno 1975;

Visto il proprio decreto del 28 maggio 1977, con il quale alcuni sanitari, avendo documentato periodi di servizio quali assistenti volontari presso enti ospedalieri successivi alla data dell'8 maggio 1969 — in considerazione della decisione n. 338 del 30 marzo 1977 del tribunale amministrativo regionale del Lazio che aveva ritenuto valutabile tale servizio — sono stati ammessi a sostenere l'esame di idoneità ad aiuto di neurologia con riserva di ulteriore approfondimento circa la valutabilità del servizio in questione;

Vista la decisione n. 1084, in data 6 giugno 1978-24 novembre 1978, con cui la quarta sezione del Consiglio di Stato, pronunziandosi in sede di appello proposto da questo Ministero avverso analoga decisione del predetto tribunale amministrativo regionale ha ritenuto il servizio prestato in qualità di assistente volontario presso enti ospedalieri valutabile sia se precedente che se successivo all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, perchè espressamente richiamato fra i servizi non di ruolo dall'art. 48 della legge 18 maggio 1975, n. 148, sia pure limitatamente agli esami banditi entro un anno dall'entrata in vigore della stessa legge;

Ritenuta l'opportunità di adeguarsi alla menzionata pronunzia del Consiglio di Stato e di ritenere, quindi, valutabile per gli esami di idoneità relativi alla sessione 1975 il servizio prestato con la qualifica di assistente volontario presso enti ospedalieri;

Visti i verbali della commissione giudicatrice degli esami di idoneità ad aiuto di neurologia;

Decreta:

I sottoelencati sanitari sono dichiarati idonei per l'esame di idoneità con la qualifica di aiuto di neurologia e sono inseriti nella graduatoria degli idonei di detto esame approvata con decreto ministeriale 22 dicembre 1977 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 14 gennaio 1978 e con effetto a far tempo da quella data, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Castellaro Cipriano, nato a Mirano il 29 febbraio 1944 . . . . punti 87 su 100

Liboni William, nato a Novara il 3 luglio 1944 . . . . » 93 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(10440)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di urologia pediatrica, sessione anno 1977.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1977;

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1978, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1979, registro n. 1, foglio n. 29;

Considerato che il prof. Pavone Michele ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per impegni precedentemente assunti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Luciano Giuliani, direttore dell'istituto di urologia pediatrica dell'Università di Genova, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di urologia pediatrica che si terrà a Roma il giorno 13 marzo 1979 in sostituzione del prof. Michele Pavone, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1979
Registro n. 5 Sanità, foglio n. 315

(10503)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina nucleare, sessione anno 1977.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1977;

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1978, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1979, registro n. 1, foglio n. 29;

Considerato che il prof. Claudio Valdagni ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per impegni all'estero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Gianpeglio Puricelli, dell'ente ospedaliero di Busto Arsizio, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina nucleare che si terrà a Roma il giorno 28 marzo 1979, in sostituzione del prof. Claudio Valdagni, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1979
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 250

(10484)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, sessione anno 1977.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1977;

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1978, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1979, registro n. 1, foglio n. 29;

Considerato che il prof. Filippo Cacioppo ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per impegni precedentemente assunti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Antonio Bargellesi Severi, direttore dell'istituto di biochimica applicata dell'Università di Genova, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia che si terrà a Roma il giorno 8 febbraio 1979, in sostituzione del prof. Filippo Cacioppo, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1979
Registro n. 5 Sanità, foglio n. 319

(10480)

OSPEDALE « S. SPIRITO » DI BRA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bra (Cuneo).

(4292/S)

OSPEDALE OFTALMICO DI ROMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto oculista;
un posto di aiuto analista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Roma.

(4295/S)

OSPEDALE « M. ASCOLI E S. TOMASELLI » DI CATANIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di assistente di radiologia;

due posti di aiuto e sei posti di assistente di cardiologia;

quattro posti di assistente pneumotisiologo;

quattro posti di assistente di malattie infettive;

un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche;

un posto di assistente del laboratorio di fisiopatologia respiratoria e recupero funzionale;

un posto di assistente dietista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Catania.

(4325/S)

OSPEDALE « S. FRANCESCO » DI NUORO

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di ortopedia e traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di ortopedia e traumatologia (il numero dei posti è elevato a tre).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Nuoro.

(4293/S)

OSPEDALI UNIFICATI DI MONTEGIORGIO E FALERONE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia e terapia fisica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Montegiorgio (Ascoli Piceno).

(4294/S)

OSPEDALE DI GUBBIO

Concorso ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Gubbio (Perugia).

(4297/S)

OSPEDALE « S. ANDREA » DI MASSA MARITTIMA

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Massa Marittima (Grosseto).

(4298/S)

OSPEDALE DI LEGNAGO

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di centro trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Legnago (Verona).

(4299/S)

OSPEDALE « C. BELLI » DI MACERATA FELTRIA

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Macerata Feltria (Pesaro).

(4300/S)

OSPEDALI « CARD. ASCALESI E S. GENNARO » DI NAPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di vice direttore sanitario;

un posto di primario di dermatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Napoli.

(4290/S)

OSPEDALE DI ALGHERO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e due posti di assistente del servizio di recupero e rieducazione funzionale;

un posto di aiuto della divisione di pediatria;

un posto di assistente medico della sezione infettivi;

un posto di assistente medico di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Alghero (Sassari).

(4305/S)

OSPEDALE CIVILE « G. COMPAGNA » DI CORIGLIANO CALABRO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario radiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Corigliano Calabro (Cosenza).

(4306/S)

ISTITUTO NEUROLOGICO « C. BESTA » DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio di recupero e di rieducazione funzionale;

un posto di assistente del laboratorio di analisi chimiche-biologiche;

un posto di assistente di neurofisiopatologia clinica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

(4313/S)

OSPEDALE « CONSORZIALE » DI BARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

quattro posti di assistente di neuroradiologia;

due posti di assistente di neurologia;

cinque posti di assistente di pneumologia;

un posto di assistente di cardiologia;

un posto di assistente di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale - sezione concorsi dell'ente in Bari.

(4316/S)

OSPEDALE « PRINCIPESSA DI PIEMONTE » DI TAURIANOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente anestesista;

un posto di assistente ortopedico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Taurianova (Reggio Calabria).

(4291/S)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1979, n. 66.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 6 del 12 febbraio 1979 in materia di edificabilità dei suoli.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 80 *del* 6 *novembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il disposto dell'art. 6, primo comma, primo sub-capoverso della legge regionale 12 febbraio 1979, n. 6, è così modificato:

« — nella zona omogenea di tipo A, il rilascio della concessione a titolo oneroso e subordinato all'inclusione degli interventi in strumenti urbanistici attuativi, ivi compresi i piani particolareggiati di zona per l'edilizia residenziale di cui alla legge statale n. 167 del 18 aprile 1962, nonchè i piani di recupero di cui alla legge statale n. 457 del 5 agosto 1978 »;

Il disposto dell'art. 6, secondo comma, della legge regionale 12 febbraio 1979, n. 6, è così modificato:

« Si intendono tessuti edificati le maglie (aree delimitate dalle indicazioni dello strumento urbanistico e/o del P.P.A.) nelle quali il rapporto tra suoli occupati da costruzioni e soli liberi edificabili è non inferiore a 1/12 ».

Art. 2.

Il titolo dell'art. 9 della legge regionale n. 6 del 12 febbraio 1979 è sostituito dal seguente:

« Interventi consentiti nelle zone agricole e al di fuori del P.P.A. ».

Il primo comma dell'art. 9 della legge regionale n. 6 del 12 febbraio 1979 è preceduto dai seguenti commi:

« Il P.P.A. può individuare nel territorio comunale zone agricole nelle quali è consentito il rilascio della concessione di cui all'art. 3 della legge statale 28 gennaio 1977, n. 10, nel rispetto delle previsioni della strumentazione urbanistica vigente. Sono escluse le zone sulle quali insistono vincoli posti da leggi nazionali e regionali. La onerosità della concessione, determinata in base alle norme della presente legge per l'edilizia residenziale, non è suscettibile di abbattimento alcuno.

Il contributo di cui all'art. 3 della legge statale n. 10 del 28 gennaio 1977 non è dovuto per le opere, gli interventi, le modifiche e gli impianti previsti dall'art. 9 della citata legge ».

Il disposto dell'art. 9, secondo comma, della legge regionale 12 febbraio 1979, n. 6, è così modificato:

« La condizione di imprenditore agricolo a titolo principale, singolo o associato di cui alla lettera *a*) dell'art. 9 della legge statale 28 gennaio 1977, n. 10, o di coltivatore diretto o di bracciante agricolo, è attestata a mezzo di certificazione rilasciata dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura, ovvero a mezzo di atto di notorietà redatto in conformità delle vigenti disposizioni di legge ».

Il quarto comma del citato art. 9 della legge regionale n. 6 del 12 febbraio 1979 è sostituito come segue:

« Gli interventi relativi agli annessi rustici ed ai complessi produttivi agricoli sono considerati funzionali alla conduzione del fondo o alla produttività agricola se necessari alla realizzazione di piani di sviluppo aziendali o di cooperative conformi ai piani zonali, o, in assenza, a seguito di certificazione dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura attestante la loro idoneità tecnica e produttiva.

L'art. 9 della legge regionale n. 6 del 12 febbraio 1979 è integrato dal seguente ultimo comma:

« Al di fuori delle aree incluse nel P.P.A. è possibile anche l'edificazione autorizzata ai sensi dell'art. 48 della legge statale n. 457 del 5 agosto 1978 ».

Art. 3.

L'art. 10 della legge regionale 12 febbraio 1979, n. 6, è abrogato.

Il consiglio comunale delibera su un documento programmatico preliminare formulato sulla base dei contenuti di cui ai punti *a*), *b*), *c*) e *f*), dell'art. 5 e all'art. 7 della legge regionale 12 febbraio 1979, n. 6, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di modifica.

Per i comuni compresi nelle classi 1° e 2° della tabella *A* allegata alla legge regionale 12 febbraio 1979, n. 6, il documento programmatico preliminare può essere deliberato entro il 31 dicembre 1979 ed i successivi termini stabiliti dal presente articolo possono essere raddoppiati.

Il documento programmatico preliminare è depositato per trenta giorni consecutivi, decorrenti dalla data di affissione, presso la segreteria comunale; dell'avvenuto deposito è dato avviso pubblico a mezzo di manifesti ed eventualmente anche in altre forme.

Durante il periodo di deposito chiunque può prenderne visione e presentare istanze e memorie tendenti a proporre scelte specifiche o generali per la formazione del P.P.A.; gli enti pubblici interessati all'uso del territorio sono tenuti a comunicare al comune i loro programmi su base pluriennale.

Nel medesimo periodo il comune promuove specifiche consultazioni della cittadinanza e di associazioni, ed altresì trasmette il documento alla giunta regionale, alla provincia ed alla eventuale comunità montana.

Nei trenta giorni successivi alla data della comunicazione del documento programmatico preliminare i soggetti di cui al comma precedente esprimono i propri intenti in merito, che potranno essere presi in considerazione da parte del comune in sede di formazione del P.P.A.

Trascorso inutilmente tale termine il documento si intende accettato.

Il predetto termine non potrà essere interrotto o sospeso da alcuna causa.

Entro i novanta giorni successivi al termine di cui al precedente settimo comma il comune formula il P.P.A. e lo approva.

La delibera di approvazione del P.P.A. è soggetta al controllo di cui all'art. 130 della Costituzione.

Nei trenta giorni successivi all'approvazione, il P.P.A. viene comunicato, per quanto di competenza, alla giunta regionale ed altri enti interessati, ed è altresì depositato presso la segreteria comunale per l'intero periodo di validità, a disposizione di chiunque.

Art. 4.

Il disposto dell'art. 11, secondo comma, della legge regionale 12 febbraio 1979, n. 6, è così modificato:

« Qualora un comune abbia uno strumento urbanistico generale adottato, ma non approvato al momento della formazione del P.P.A., l'approvazione di quest'ultimo è differita di venti giorni da quella dello strumento urbanistico generale. Tale differimento si applica anche per le varianti agli strumenti urbanistici generali ».

Art. 5.

L'art. 14 della legge regionale n. 6 del 12 febbraio 1979 è integrato dal seguente primo comma:

« I comuni dotati di programmi di fabbricazione potranno provvedere allo loro attuazione anche mediante i piani particolareggiati di cui gli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ».

Art. 6.

Il primo comma dell'art. 18 della legge regionale n. 6 del 12 febbraio 1979 è così sostituito:

« Sino all'approvazione dei P.P.A., al di fuori dei casi previsti dall'art. 9, la concessione è data dal sindaco soltanto su aree dotate di opere di urbanizzazione o per le quali esista l'impegno dei concessionari a realizzarle, sempre che esse non contrastino con il documento programmatico preliminare di cui all'art. 10 della presente legge, se ed in quanto adottato ».

Art. 7.

L'art. 20 della legge regionale 12 febbraio 1979, n. 6, è così sostituito:

« Il comune determina i costi di urbanizzazione per le varie zone del territorio comunale, sulla base delle tabelle *B* ed *H* della presente legge. Su tali costi il comune ha facoltà di applicare un abbattimento massimo del 50 %.

All'uopo il comune, con delibera consiliare soggetta al controllo di cui all'art. 130 della Costituzione, procede:

a) alla determinazione, in base al numero degli abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente al provvedimento stesso, della propria classe di appartenenza con riferimento alla tabella *A;*

b) all'individuazione, con riferimento alle tabelle *B*, del costo base di urbanizzazione applicabile nel comune in relazione agli indici di fabbricabilità territoriale ed alla classe di appartenenza di cui al precedente punto *a*);

c) alla decurtazione, dal costo base, dell'aliquota relativa alle opere di urbanizzazione di cui al successivo art. 24, terzo comma, nella misura percentuale indicata nella tabella *C*, qualora non si preveda la realizzazione delle stesse;

d) alla individuazione dei coefficienti applicabili nel comune in relazione all'andamento demografico (tabella *D*), alla distanza dal capoluogo di provincia (tabella *E*) ed alla distanza del territorio comunale dalla costa (tabella *F*);

e) alla individuazione per ciascuna zona omogenea dei coefficienti che il comune intende adottare, differenziati secondo il tipo di intervento edilizio (tabella *G*);

f) alla determinazione finale, per effetto dei parametri di cui alla presente legge, del contributo per le opere di urbanizzazione dovuto rispettivamente:

1) per le costruzioni residenziali, commerciali e direzionali (tabella *B*/1);

2) per gli impianti turistici e per le attrezzature di soggiorno temporaneo (tabella *B*/2);

3) per gli impianti industriali e artigiani (tabelle *H* ed *I*).

g) alla determinazione della gradualità di applicazione del contributo secondo le modalità di cui al successivo art. 21.

La delibera consiliare di cui al presente articolo è adottata dal comune entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di modifica.

Art. 8.

L'art. 21 della legge regionale 12 febbraio 1979, n. 6, è così sostituito:

« Il comune, determinato il contributo ai sensi dell'art. 20, ha facoltà di abbattere tale contributo in misura non maggiore del 35 %, limitatamente alle costruzioni residenziali, commerciali e direzionali.

Gli abbattimenti di cui al precedente comma dovranno essere gradualmente ridotti dal comune in funzione dell'ammontare dei costi reali sostenuti per le varie zone del territorio comunale, fino a raggiungere il contributo di cui all'art. 20.

Il comune per i soggetti di cui all'art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10; nonché per gli interventi nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, o sulle aree individuate ai sensi dell'art. 51 della legge 21 ottobre 1971, n. 855, e per gli interventi anche al di fuori dei suddetti piani di zona da parte di richiedenti che abbiano i requisiti per l'assegnazione di alloggi di tipo economico e popolare, può stabilire un ulteriore abbattimento del 25 %.

Gli abbattimenti di cui ai precedenti commi non si applicano alle costruzioni o parti di costruzioni che possono classificarsi di lusso ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969 del Ministero dei lavori pubblici, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per i piani di lottizzazione il contributo commisurato alla incidenza delle spese di urbanizzazione non può in ogni caso essere inferiore agli oneri di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765 ».

Art. 9.

L'art. 23 della legge regionale n. 6 del 12 febbraio 1979 è così sostituito:

« I comuni dotati di strumento urbanistico determinano il costo base di urbanizzazione desumendolo dalla tabella *B*/1 per l'edilizia residenziale, commerciale e direzionale in relazione all'indice di fabbricabilità territoriale stabilito per ciascuna zona omogenea dallo strumento urbanistico medesimo.

Qualora la zona abbia un indice di fabbricabilità territoriale intermedio rispetto a quelli indicati dalla tabella *B*/1, il costo base viene determinato mediante interpolazione lineare tra i valori corrispondenti agli indici di fabbricabilità territoriale immediatamente inferiori e superiori della tabella.

Nel caso di indice di fabbricabilità territoriale inferiore a 0,25 mc/mq il costo base di urbanizzazione è quello determinato dalla tabella *B*/1 per l'anzidetto indice di fabbricabilità territoriale, aumentato del maggior costo delle opere di urbanizzazione primarie che risultassero necessarie in relazione alla tipologia edilizia prescelta.

I comuni sprovvisti di strumento urbanistico applicano, con riferimento alla classe di appartenenza per l'edilizia residenziale commerciale e direzionale all'interno dei perimetri dei centri abitati, determinati ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, il costo base di cui alla tabella *B*/1 corrispondente all'indice di fabbricabilità territoriale 1 mc/mq; gli stessi applicano, per l'edilizia residenziale, commerciale e direzionale esterna a detto perimetro, il costo base di cui alla tabella *B*/1 corrispondente all'indice di fabbricabilità territoriale di 0,25 mc/mq.

Qualora lo strumento urbanistico non determini indici di fabbricabilità territoriale, questi si ricavano dagli indici di fabbricabilità fondiaria attraverso l'allegata tabella *L*.

La tabella *B*/2 determina i costi base per gli imipanti turistici, quali alberghi o pensioni, e per le attrezzature di soggiorno temporaneo, quali campeggi e simili, nonchè per i villaggi turistici.

Le opere interne agli impianti turistici, quali le strade interne, i parcheggi, le reti di distribuzione idrica ed elettrica, le opere di smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi, ivi compresi gli impianti di depurazione e di incenerimento e le attrezzature di uso riservato agli utenti, sono a totale carico del concessionario e non sono compensabili con il contributo previsto nel presente articolo.

Il contributo per le costruzioni residenziali all'interno di complessi per impianti turistici è determinato secondo la tabella *B*/1 e per l'indice di fabbricabilità territoriale di 0,25 mc/mq ».

Art. 10.

Il disposto dell'art. 24, quarto comma, della legge regionale 12 febbraio 1979, n. 6 è sostituito come segue:

« Il costo base non può essere decurtato della quota parte relativa alle opere di urbanizzazione primaria o secondaria già eseguite o esistenti nella zona, ad eccezione delle opere o della parte di esse realizzate o in corso di realizzazione con contributi in conto capitale erogati da enti pubblici ».

Il penultimo comma dell'art. 24 della legge regionale 12 febbraio 1979, n. 6 è sostituito come segue:

« Non è ammessa compensazione tra le opere di urbanizzazione primaria e secondaria ».

Art. 11.

L'art. 25 della legge regionale 12 febbraio 1979, n. 6 è integrato dal seguente ultimo comma:

« Per andamento demografico si intende il saldo demografico decennale, riferito alla popolazione residente ».

Art. 12.

Il disposto di cui al primo comma dell'art. 28 della legge regionale 12 febbraio 1979, n. 6 è così modificato:

« La tabella *G* determina, in funzione della zona omogenea in cui ricade l'intervento, il coefficiente di correzione dei costi base applicabile per tipo di intervento ».

Art. 13.

L'ultimo comma dell'art. 30 della legge regionale n. 6 del 12 febbraio 1979 viene abrogato.

Art. 14.

L'art. 31 della legge regionale 12 febbraio 1979, n. 6 è così sostituito:

« Quando in una medesima costruzione coesistono unità immobiliari aventi destinazioni diverse, per ciascuna unità si applica il contributo corrispondente alla propria destinazione d'uso ».

Art. 15.

Il secondo comma dell'art. 34 della legge regionale 12 febbraio 1979, n 6 è sostituito come segue:

« Compete alla giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, con propria deliberazione, determinare diversamente le percentuali di aumento e di diminuzione della misura dei costi base di urbanizzazione, sulla base dei dati che saranno anche forniti dai comuni ovvero sulla base dei dati riferibili alla situazione socio-economica dei territori interessati ».

Art. 16.

L'art. 36 della legge regionale n. 6 del 12 febbraio 1979 è sostituito come segue:

« Il contributo afferente il costo di costruzione, di cui all'art 6 della legge statale n. 10 del 28 gennaio 1977, nei comuni della Puglia viene fissato nella misura del 5 % del costo di costruzione determinato nei modi fissati dal citato art. 6.

Il contributo afferente al costo di costruzione degli edifici e/o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali, viene determinato dal consiglio comunale ai sensi del secondo comma dell'art. 10 della legge statale n. 10 del 28 gennaio 1977, applicando al costo di documentato di costruzione un'aliquota compresa fra il 5 % ed il 10 %, da stabilirsi in relazione ai diversi tipi di attività.

Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, i costi di costruzione individuati dai comuni non devono in ogni caso superare i valori determinati per le nuove costruzioni ai sensi del primo comma dell'art. 6 della legge statale n. 10 del 28 gennaio 1977 ».

Art. 17.

Le tabelle allegate alla legge regionale 12 febbraio 1979, n. 6, vengono così modificate:

Tabella B/1 - Il titolo della tabella viene integrato come segue:

« COSTO BASE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RIFERITO A METRO QUADRATO DI SUPERFICIE GLOBALE DETERMINATA IN BASE ALL'ART. 33 RELATIVO A CIASCUNA CLASSE DI COMUNI, PER LE COSTRUZIONI RESIDENZIALI, COMMERCIALI E DIREZIONALI ».

Tabella B/2 - Tale tabella viene soppressa.

Tabella B/3 - Tale tabella, con la presente modifica, diventa tabella *B/2*.

Tabella H - Il titolo della tabella viene riformulato come segue:

« DETERMINAZIONE DEL COSTO BASE PER OPERE E IMPIANTI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI, PER METRO QUADRATO DI SUPERFICIE COPERTA A VANO ».

Tabella G - COEFFICIENTE DI CORREZIONE IN FUNZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO

	N.C.	D.R.	R.R.
Zone omogenee di tipo A	1	1	0,5
Zone omogenee di tipo B	0,9	0,8	0,6
Zone omogenee di tipo C	0,8	0,7	0,6

N.C.: nuove costruzioni;
D.R.: demolizione e ricostruzione;
R.R.: ristrutturazione e restauri.

Tabella N - Tale tabella viene soppressa.

Tabella O - Tale tabella viene soppressa.

Art. 18.

In calce alla tabella *L* allegata alla legge regionale n. 6 del 12 febbraio 1979 si aggiunge quanto segue:

« Per gli indici di fabbricabilità fondiaria e territoriale inferiori o superiori a quelli tabellari, si applica la seguente formula:

$$ift = iff \frac{1 - R}{1 + iff \dfrac{S}{K}}$$

con ift = indice di fabbricabilità territoriale;
iff = indice di fabbricabilità fondiaria;
R = incidenza strade calcolata = 10 %;
S = aree per servizi pari a 18 mq abitante o a 12 mq/ab;
K = cubatura per abitante insediate (K = 80 mc/ab o K = 100 mc/ab).

Art. 19.

La validità della legge regionale 3 settembre 1974, n. 35 « Misure di protezione delle coste in attesa dell'approvazione del piano urbanistico territoriale » è prorogata di due anni.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 31 ottobre 1979

QUARTA

(10801)

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100793480)